



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 48

DATA PUBBLICAZIONE 4/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Modifica degli artt. 28, 33, 33 bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 180 della L.N.D.)	2
1.2.	Modifica degli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 181 della L.N.D.)	2
1.3.	Sport Bonus – Seconda finestra 2025 – Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale – Scadenza adempimenti 9 dicembre 2025 (dalla Circolare n. 22 della L.N.D.)	2
1.4.	Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti (dalla Circolare n. 23 della L.N.D.)	2
1.5.	Segreteria L.N.D.....	3
1.5.1.	Gara Borgosesia Calcio – Baveno Stresa Coppa Italia Dilettanti – categoria Eccellenza	3
1.5.2.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	3
1.5.3.	Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	3
1.5.4.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti.....	4
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	4
2.1.	Segreteria S.G.S	4
2.1.1.	Convocazione Selezione Territoriale Under 15 femminile sgs.....	4
2.1.2.	Fair-Play – Green Card assegnate.....	6
2.1.3.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - accolti	6
2.1.4.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Respinti	7
2.1.5.	Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	7
2.1.6.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico – Stagione Sportiva 2025/2026.....	7
2.2.	Modifiche al programma gare	7
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.....	7
2.2.2.	Recuperi L.N.D. – S.G.S.....	7
3.	RISULTATI.....	8
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	18
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	50

1. LEAGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Modifica degli artt. 28, 33, 33 bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 180 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 88/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 180 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Modifica degli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 181 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 89/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 181 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Sport Bonus – Seconda finestra 2025 – Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale – Scadenza adempimenti 9 dicembre 2025 (dalla Circolare n. 22 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 34 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti (dalla Circolare n. 23 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Segreteria L.N.D.

1.5.1. GARA BORGOSERIA CALCIO – BAVENO STRESA COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

In ottemperanza alla delibera adottata dal Giudice Sportivo in ordine alla squalifica del campo a carico della Società BORGOSERIA pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del 25/9/2025 di questo Comitato Regionale, si comunica che la gara BORGOSERIA CALCIO – BAVENO STRESA (Coppa Italia Dilettanti – categoria Eccellenza) si disputerà Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 19.30, presso il campo sportivo “Ponzana” Via M. Bianco – Romagnano Sesia.

1.5.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
3201648	WACHIRA MALIK KIBUI	24/09/2004	USD CARRARA 90	29/11/2025
4291779	CRETAZZO ALESSANDRO	26/07/1989	ASD MONCALIERI CALCIO 1953	29/11/2025
4060160	CERA FRANCESCO	07/12/1991	ASD BOVES MDG CUNEO	01/12/2025
5613733	ROSSANINO GIOELE	20/11/1999	ASD SPARTAK SAN DAMIANO	01/12/2025
2031029	SARETTI MATTIA	12/04/2006	SSDARL AC CUNEO 1905OLMO	01/12/2025
2019338	ORLANDO ANDREA	03/02/2005	POL.AD UNION BB VALLESUSA	01/12/2025
4327671	TIGANI GIUSEPPE	03/04/1993	AD SPORTIVA NOLESE	02/12/2025
6650960	ALTIERI ANTONIO CRISTIA	25/04/2002	ALBESE 1917 SSDARL	02/12/2025
7006677	GIACOBBE CHRISTIAN	04/07/2006	ASD CHIERI	02/12/2025
1032256	PASINATO LUCA DARIO	03/08/1999	FULGOR CHIAVATTESE R.V.	02/12/2025
2121043	LAVINA LEONARDO	02/08/2006	USD CARRARA 90	02/12/2025
4535995	GEOGRAFO ALESSANDRO	17/06/1993	ASD VILLAFRANCA	02/12/2025
5039933	CASELLATO SIMONE	13/04/1999	AD SPORTIVA NOLESE	03/12/2025
3622368	BOAKYE NANA ANSAH	03/12/2005	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	03/12/2025
6928337	CAPPAI FABIO	15/02/2005	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	03/12/2025
2195614	BEGGI VITTORIO	20/02/2007	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	03/12/2025
2251775	FERRAM YOSEF	28/03/2006	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	03/12/2025
1025820	OMOROGBE NICOLAS OGH	24/05/2005	ASD CALCIO SETTIMO	03/12/2025
6930976	ONOFRIO MATTIA	11/10/2004	USD MONTANARO	03/12/2025
2174936	MEDAGLIA ALESSIO	04/06/2006	PRO IVREA CALCIO S.C.	03/12/2025
2855120	BAANA RAYANE	12/08/2006	ASD ATLETICO RACCONIGI	04/12/2025
4555784	BUSCEMI DANIELE	01/01/1994	ASD FUTSAL CLUB SANTHIA	04/12/2025
2065177	SPIONE DAVIDE	21/07/2005	ASD VALLORCO	04/12/2025

1.5.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
-----------	----------------	-----------------	---------

5838919	BAVA NICCOLO	26/09/2001	ASD LA NUOVA LANZESE
2012482	LERUSCE DANIELE	16/10/2006	ASD SPORTING CLUB
3204182	MONTEROSSO ALESSANDRO	17/03/2009	USD VANCHIGLIA 1915
2799804	ORSINO CRISTIAN	20/02/2009	POZZOMAINA SRL SSD
2521176	PAONESSA MIRKO	30/01/2008	ASD BACHETTE COLLERETTO G.P.
2470037	PICCINNI ENEA	17/05/2007	ASD VENARIA REALE

1.5.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottostante pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1097718	SIERRA LOPEZ KEVIN ANDRES	21/04/2000	ASD FULVIUS 1908
Motivazione:	Il calciatore risulta trasferito ad altra Società, pertanto, la richiesta di svincolo viene archiviata.		
2204207	AMENDOLA KEVIN	31/07/2007	ASD AVIGLIANESE
Motivazione:	Il calciatore risulta trasferito ad altra Società, pertanto, la richiesta di svincolo viene archiviata.		
5873172	RAVARA ANDREA	17/08/2001	ASD REAL TORINO 2014
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE SGS

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte Valle d'Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 15, comunica l'elenco delle convocate per il giorno **Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci, 24 – Grugliasco (TO) (erba sintetica).

Si ringrazia la Società BSR Grugliasco.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi **puntuali** e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenne**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: sel.taurinensesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA, Matteo SOLERA, Sergio SAGHEDDU

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE
Fisioterapista: Matteo AVITABILE
Area Psicologica: Deborah LANDA
Medico: Marta ANDRIGHETTI
Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI, Monica MENEGATTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
AGOSTO	CHIARA	20/06/2012	BORGO VITTORIA CIT TURIN
ALAMIA	REBECCA	10/09/2012	AOSTA CALCIO 511
ALLIU	NOELIA	29/09/2011	ASD PINEROLO WOMEN
ALZU	BEATRICE	08/01/2011	ASD PINEROLO WOMEN
ARIA	CELESTE	21/07/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
BERARDENG	ELISA	13/07/2012	CIT TURIN LDE
BONELLO	MARTINA	14/02/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
BREGLIA	FRANCESCA	28/01/2011	ACCADEMIA TORINO CALCIO
CAVARERO	EMMA	04/06/2012	SAVI WOMEN
CHIAPPERINI	ZOE	17/08/2012	AURORA CALCIO FEMMINILE
CONIDI	ALESSIA	21/05/2011	AURORA CALCIO FEMMINILE
CONTI	GINEVRA	18/06/2011	AURORA CALCIO FEMMINILE
COSTARDI	BEATRICE	23/08/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
DE MARIA	EMMA	19/05/2011	CIT TURIN LDE
DI CORATO	SOFIA	30/11/2012	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
FALCO	ANNA	22/06/2011	TARANTASCA 2018
FAZZONE	SOFIA	10/01/2011	ASD PINEROLO WOMEN
LEOTARDI	MATILDE	20/03/2012	VENARIA REALE
LISCI	CHIARA	27/10/2011	VENARIA REALE
MANARA	SOFIA	14/06/2012	VENARIA REALE
MARRAS	ELEONORA	09/02/2012	CIT TURIN LDE
MERLO	VIOLA	30/05/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
MILLOSHI	AURORA	26/05/2011	MONCALIERI WOMEN SSDARL
PALUMBO	ELEONORA	31/07/2012	ELLEDI FC SSD RL
PELOSO	ANGELA	05/09/2011	BORGO VITTORIA CIT TURIN
PEZZANO	EMMA	28/07/2011	MONCALIERI WOMEN SSDARL
PONZIO	BEATRICE	13/11/2012	ALBA BRA WOMEN ASD
PUSANTI	BEATRICE AGATA	19/12/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
QUISPE	HILLARY	11/02/2012	AOSTA CALCIO 511
RISSONE	GIORGIA	12/08/2011	VENARIA REALE
RUSSO	SERENA	17/07/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SANFEDELE	SARA	08/02/2011	IVREA WOMEN ASD APS

SANTA	IRIS	09/02/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SASSO	ADELE	29/09/2011	IVREA WOMEN ASD APS
SCARCELLO	NOEMI	21/07/2011	FREEDOM FC SSD ARL
SCHIRINZI	GIORGIA	03/11/0211	CIT TURIN LDE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	COSSATESE

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNAME

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card".

GNUVA GIOLE Cat Esordienti misti PRO VIGEZZO
interrompeva una chiara azione da goal a favore della propria squadra accorgendosi che un giocatore avversario era stato colpito al volto e dolorante.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2580151	BOSSO ENRICO	20/07/2009	ASD CHIERI
3532410	DE FILIPPO CRISTIAN	21/09/2010	ASD DRAGON ACADEMY
2819450	DI BENEDETTO TRISTAN	12/09/2010	ASD BORGARO NOBIS 1965
3214588	GENCO EMANUELE	05/10/2012	ACD LUCENTO
3073492	IMPAGNATIELLO CARLO	01/05/2011	ASD SD SAVIO ASTI
3821404	JAOUAT NIZAR	05/01/2012	ASD REBAUDENGHE SEMPIONE
4439284	KHAIRI HARON	05/06/2017	ASD GIOVANILE CENTALLO 2006
3269546	MARGHERONE THOMAS	11/03/2011	ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
3178367	NUDO ANDREA	25/11/2012	SSD CENISIA ARL
3941939	PARENTE ETHAN MICHELE	13/04/2016	ASD AVIGLIANESE
3941940	PARENTE ETTORE RENATO	13/04/2016	ASD AVIGLIANESE
3875294	PIAZZA ALESSIO	17/08/2010	ASD PANCALIERICASTAGNOLE
3086193	PIEMONTESI ANDREA	16/07/2009	CBS SCUOLA CALCIO ASD
3068461	SCHIRRIPA EDOARDO	05/04/2011	SSDARL VINOVO SPORT EVENT
3546969	SINOPOLI LEONARDO	09/12/2012	ASD SAN GIACOMO CHIERI
3259509	SPAGNOLETTI ALEX	19/08/2011	SSD CENISIA ARL
4628997	TERRONES ZUNIGA JOSE MIGUEL	23/09/2009	USD G.A.R. REBAUDENGHE
2912967	UNGARO CHRISTIAN	30/03/2011	ASD PIEMONTE SPORT 1963

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esamine le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3695493	GUARNERI NICOLO	09/05/2014	AC CASTELLETTESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.		
4474455	PROVENZANO ALEX	28/08/2011	ASD SPANTA NOVARA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.		
3275295	BRAGHINI CHRISTIAN	09/06/2011	ASD BORGARO NOBIS 1965
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata errata del Comitato Regionale.		

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4408720	INTROCASO MATTIA	30/03/2017	SSD NOVAROMENTIN SRL
4286801	POLITANO ANTONIO	02/01/2018	AC SOMMARIVESE

2.1.6. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l’elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.2. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito dei quarti di finale:

GIRONE A - 1 Giornata - A		GIRONE B - 1 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- BORGOSERIA CALCIO	1 - 4	CALCIO SETTIMO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 0
GIRONE C - 1 Giornata - A		GIRONE D - 1 Giornata - A			
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- PRO VILLAFRANCA	2 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	1 - 1

COPPA ITALIA ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

SEMIFINALE 1		SEMIFINALE 2			
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	4 - 3	CIT TURIN LDE	- TORINO WOMEN	0 - 1

- RECUPERI GARE DAL 26 AL 27 NOVEMBRE 2025**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 12 Giornata - A		
NARZOLE CALCIO	- BOVES MDG CUNEO	2 - 0

GIRONE D - 11 Giornata - A		
SANTOSTEFANESE	- CANELLI 1922	0 - 0

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		GIRONE C - 11 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- CAMERI CALCIO	0 - 0	TASSAROLO	- MONFERRATO	1 - 1
QUARONESE	- VARZESE	0 - 0	VIGUZZOLESE	- FORTITUDO F.O.	1 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata – A		
RIVIERA D ORTA	- VALDUGGIA CALCIO	0 – 0

GIRONE H - 9 Giornata - A		
CASALNOCETO A.S.D.	- MONCALVO CALCIO	0 - 1
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- ATLETICO GERBIDI	2 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 9 Giornata – A		
BRIGA	- CUREGGIO CALCIO	5 – 2

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE D - 10 Giornata - A		
PINEROLO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 3 Giornata – A		
VERBANIA CALCIO	- GOZZANO SSDRL	2 – 2

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata – R		GIRONE 2 - 2 Giornata - R
QUARONESE	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	2 – 3
VENARIA REALE	- AOSTA CALCIO 511	2 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2025

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 2 Giornata - R		
DERTONA CALCIO GIOVANILE	- QUARONESE	1 - 1

- RISULTATI GARE DAL 28 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2025**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			GIRONE B - 13 Giornata - A		
ACADEMIA BORGOMANERO1961	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 0	ACQUI F.C. SSDARL	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	3 - 3
BAVENO STRESA SSD A RL	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 0	ALBESE 1917 SSDARL	- PINEROLO	4 - 0
BORGARO NOBIS 1965	- BRIGA	2 - 1	CHIERI	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	1 - 1
BORGOSERIA CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0	FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	- MONREGALE CALCIO	0 - 1
BULE'BELLINZAGO	- DRUENTINA	4 - 3	GIOVANILE CENTALLO 2006	- PRO VILLAFRANCA	0 - 1
CALCIO SETTIMO	- VERBANIA CALCIO	1 - 2	OVADESE SSDARL	- CHERASCHESE 1904	1 - 0
LASCARIS 1954 ASD	- PRO EUREKA	0 - 0	PRO DRONERO	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 2
VOLPIANO PIANESE	- FULGOR CHIAVATTESE R.V.	2 - 0	VANCHIGLIA 1915	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	1 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			GIRONE B - 13 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	0 - 1	ALPINANO	- VENARIA REALE	0 - 2
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- LUPETTI BIANCHI TRINO	3 - 1	AUTOPVIP SAN MAURO CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	4 - 2
CITTA DI CASALE	- IVREA CALCIO ASD	3 - 0	BSR GRUGLIASCO ASD	- VALLORCO	2 - 0
GATTINARA F.C.	- VIRTUS VERCCELLI	3 - 3	CAFASSE BALANGERIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 2
GRAVELLONA SAN PIETRO	- DUFOUR VARALLO	0 - 3	LA VISCHESHE	- MONTANARO	1 - 0
ORIZZONTI CANAVESE ALICESE	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 1	PIANEZZA	- LUCENTO	1 - 0
PIEDIMULERA	- CE.VER.SA.MA BIELLA	0 - 2	ROSTA CALCIO	- POLAD UNION BB VALLESUSA	2 - 1
UNION NOVARA	- ORNAVASSESE	1 - 1	SPORTIVA NOLESE	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1

GIRONE C - 13 Giornata - A			GIRONE D - 13 Giornata - A		
BOVES MDG CUNEO	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- NARZOLE CALCIO	2 - 1	CALCIO NOVESE	- CANELLI 1922	0 - 0
INFERNOTTO CALCIO	- SOMMARIVA PERNO	2 - 0	CASTELLAZZO B.DA	- NICHELINO HESPERIA	2 - 1
ORBASSANO CALCIO	- BUSCA 1920 A.R.L.	2 - 2	POL. FRUGAROLESE	- CARIGNANO A.S.D.	0 - 0
PANCALIERICASTAGNOLE	- VALLE VARAITA CALCIO	2 - 2	SALE	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- MORETTA	1 - 2	SANTOSTEFANESE	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- VILLAFRANCA	1 - 1	SPARTAK SAN DAMIANO	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	4 - 3
SCARNAFIGI	- SANT ALBANO	1 - 0	SPORTING CLUB	- CARRARA 90	0 - 4

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			GIRONE B - 13 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- AGRANO SPORTIVA	3 - 1	ARDOR S.F. CORIO ASD	- BOLLENGO	0 - 1
CALCIO VOGOGNA	- DORMELLETTO-COMIGNAGO	0 - 2	BOSCONERESE A.S.D.	- MAPPANESE	4 - 1
CARPIGNANO	- VARZESE	2 - 0	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	2 - 0
(1) FC ESIO VERBANIA	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 1	CIGLIANO CALCIO	- VALCHIESELLA	1 - 1
OMEGNA CALCIO 1906	- CAMERI CALCIO	1 - 0	GAGLIANICO C.S.I.	- AGLIE	4 - 1
QUARONESE	- FERIOLI CALCIO	1 - 5	MONTERANO	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	1 - 2
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- MOMO ATLETICO CALCIO	1 - 3	TORRI BIELLESI A.S.D.	- CALCIO LEINI	3 - 0
SIZZANO	- CANNOBIESE 1906	2 - 1	VALLE CERVO ANDORNO	- VALLE ELVO	1 - 1

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE C - 13 Giornata - A			GIRONE D - 13 Giornata - A		
BORGOLAEZZARO	- TRECATE CALCIO	2 - 1	CASELETTE	- CALCIO MATHI	0 - 0
CAPRIATESE	- FULVIUS 1908	1 - 2	CASELLE CALCIO	- VDL FIANO PLUS	0 - 1
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	1 - 0	CIRIE CALCIO 1946	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	2 - 2
FELIZZANO 1920	- MONFERRATO	0 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- AVIGLIANESE	0 - 2
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- FBC OSSAZZO 1919 RONZONESE	4 - 1	POL. PARADISO COLLEGNO	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHIO	1 - 0
RIVER SESIA CALCIO	- LIBARNA	3 - 1	SAN MAURIZIO C.S.E	- SUSA S.S.D. A. RL.	2 - 1
TASSAROLO	- FORTITUDO F.O.	2 - 2	TORINESE 1894 ASD	- G.A.R. REBAUDENGIO	0 - 0
VIGUZZOLESE	- PERNATESE 1928	4 - 2	VENAUS	- BEPPE VIOLA CALCIO	2 - 0

GIRONE E - 13 Giornata - A			GIRONE F - 13 Giornata - A		
BARRACUDA	- CAVOUR	2 - 6	ANNONESE	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 1
F.C. PISSASCHÈSE ASD	- FOOTBALL CLUB VIGONE	3 - 3	DON BOSCO ASTI	- BUTTIGLIERESE 95	0 - 3
LUSERNA	- CUMIANA SPORT	0 - 0	GASSINOSANRAFFAELE	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	0 - 4
MONCALIERI CALCIO 1953	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 2	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- COSTIGLIOLE F.C.	2 - 0
S.SECORDO A.S.D.	- ACADEMY BACIGALUPO	6 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- MEZZALUNA CALCIO VILLANOVA	4 - 2
SAN GIORGIO TORINO	- PISSASCO	2 - 2	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- MARENTINESE	3 - 1
VALLE PO	- PEROSA A.S.D.	3 - 0	PRO PALAZZOLO	- PSG SSDARL	3 - 0
VILLARBASSE	- CENISIA A.R.L.	0 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- KL PERTUSA	2 - 1

GIRONE G - 13 Giornata - A		
BISALTA	- PRO POLONGHERA	4 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- GARESSIO	2 - 2
MARENNE	- VAL MAIRA	0 - 3
PIAZZA	- MURAZZO	1 - 1
SALICE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 2
SAN BENIGNO	- S.SEBASTIANO	2 - 0
SAN BERNARDO	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 0
VALVERMENAGNA	- AZZURRA	5 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
(1) BETTOLE-GRIGNASCO	- VARALPOMBIESE 1925	1 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CASTELLETTESE	4 - 2
FONDOTOCHE	- CASALE CORTE CERRO	2 - 1
PREGLIESE	- VALDUGGIA CALCIO	0 - 1
RIVIERA D ORTA	- US PROVIGEZZO	3 - 2
SERRAVALLESE 1922	- MERGOZZESE	1 - 0
VOLUNTAS SUNA	- CREVOLESE A.S.D.	4 - 0

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE B - 11 Giornata - A		
ASD LENTA LOZZOLO	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	1 - 4
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- PRO ROASIO ASD	2 - 1
LUMELLOGNO	- CRESCENTINESE	1 - 3
MEZZOMERICIO CALCIO	- VIRTUS MULINO CERANO	1 - 2
RMANTIN	- CANADA	5 - 2
S.ROCCO	- VALDILANA BIOGLIESE	4 - 0
SANTHIA 1903	- PALESTRO CALCIO	3 - 0

GIRONE C - 11 Giornata - A		
A.S.D. LOCANA	- AOSTA CALCIO 511	1 - 1
CHIVASSO CALCIO	- RIVER 1951	1 - 0
DORINA	- PONT DONNAS 2021	2 - 3
GRAND COMBIN	- RIVER PLAINE	1 - 2
LA NUOVA LANZESE	- ASD AC SANGIUSTESE	2 - 1
POLISPORTIVA VALMALONE	- ATLETICO ROBASSOMERO	2 - 1
SAINT VINCENT CHATILLON	- PERTUSIO	2 - 1

GIRONE D - 11 Giornata - A		
AUXILIUM SAN LUIGI	- RESISTENZA GRANATA	0 - 2
CENTROCAMPPO	- BRUNETTA CALCIO	1 - 1
POL. RAPID DI TORINO	- BACIGALUPO	4 - 3
POLISPORTIVA SAN DONATO	- BORG VITTORIA CIT TURIN	1 - 3
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- CIT TURIN LDE	4 - 0
SAN PAOLO TORINO	- S.IGNAZIO SPORT	1 - 0
SISPOT S.P.A.	- CROCETTA CALCIO ASD	1 - 4

GIRONE E - 11 Giornata - A		
AIRASCHESE 1972	- TETTI FRANCESI RIVALTA	1 - 1
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- BEIBORG	3 - 2
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	- GIAVENOCOAZZE	0 - 2
VIANNY	- BRICHERASIO BIBIANA	3 - 1
VILLAR PEROSA	- SPORTING P.R.	2 - 0
VILLASTELLONE CARIGNANO	- ROLETTI VAL NOCE	2 - 2
VINOVO SPORT EVENTS	- POLISPORT CASTAGNOLE	2 - 2

GIRONE F - 11 Giornata - A		
PECETTO	- F.C. CASTIGLIONE	5 - 2
PIOBESI CALCIO	- STELLA MARIS	3 - 1
POLISPORTIVA MONTATESE	- PRALORMO	1 - 1
SAN GIUSEPPE RIVA	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	2 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- VALFENERA	4 - 0
SCIOLZE	- DUOMO CHIERI A.S.D.	3 - 2
SPORTROERO	- ANDEZENO	3 - 2

GIRONE G - 11 Giornata - A		
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- ASD MANTA CALCIO	1 - 3
CARAGLIO CALCIO	- GIOVANILE GENOLA 05	1 - 1
CORTEMILIA	- REVELLO CALCIO	2 - 2
OLIMPIC SALUZZO 1957	- SAN BIAGIO	1 - 2
ORANGE CERVERE	- BENESE	4 - 3
RORETESE 1975	- CARRU MAGLIANO ALPI	1 - 1
(1) SAN CHIAFFREDO	- LANGA CALCIO	2 - 2

(1) - disputata il 28/11/2025

GIRONE H - 11 Giornata - A		
A.C.BOSCHÈSE A.R.L.	- CASSINE	1 - 1
ASCA	- CASALNOCETO A.S.D.	2 - 1
CALLIANO CALCIO	- QUARGNENTO DILETTANTI	2 - 2
NIZZA VALLEBELBO	- ATLETICO GERBIDI	2 - 0
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- MONCALVO CALCIO	2 - 0
POL. SPINETTESE 2013	- ACD PRO MOLARE	0 - 4
SOLERO	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	2 - 1

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ACADEMIA BORGOMANERO1961	- GATTINARA F.C.	1 - 2
BULE'BELLINZAGO	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 4
CITTA' DI CASALE	- BRIGA	2 - 1
FULGOR CHIAVATTESE R.V.	- UNION NOVARA	5 - 2
LUPETTI BIANCHI TRINO	- A.S.D. CITTA' DI COSSATO	2 - 6
POL. FRUGAROLESE	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	1 - 5
VERBANIA CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 5

GIRONE B - 9 Giornata - A		
CENISIA A.R.L.	- CARRARA 90	2 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- TORINESE 1894 ASD	5 - 1
LUCENTO	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 3
V.D.A. CHARVENSOD	- PRO EUREKA	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- CASELLE CALCIO	4 - 1
VOLPIANO PIANESE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	5 - 1

GIRONE C - 9 Giornata - A		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 1

GIRONE D - 9 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- ATLETICO RACCONIGI	4 - 0

(1) CHIERI	- ROSTA CALCIO	1 - 2	ACQUI F.C. SSDARL	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	4 - 3
LUSERNA	- BEIBORG	1 - 1	ALBESE 1917 SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 0
PINEROLO	- BSR GRUGLIASCO ASD	2 - 2	CHERASCHESE 1904	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- VILLAR PEROSA	5 - 0	MONREGALE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 0
SISPORT S.P.A.	- VILLARBASSE	1 - 0	OVADESE SSDARL	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 3
SPAZIO TALENT SOCCER	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 2	SANT ALBANO	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 1

(1) - disputata il 01/12/2025

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
ARDOR S.F. CORIO ASD	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 2	ALBESE 1917 SSDARL	- CASTELLAZZO B.DA	5 - 2
CUREGGIO CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 4	(1) CASSINE	- CITTA DI CASALE	0 - 0
LA VISCHÈSE	- DRUENTINA	1 - 4	FORTITUDO F.O.	- CENISIA A.R.L.	0 - 5
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ATLETICO C.B.L.	0 - 3	MIRAFIORI A.S.D.	- DORINA	6 - 2
PIANEZZA	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	4 - 2	MONFERRATO	- LUCENTO	1 - 4
POL. AD UNION BB VALLESUSA	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 4	(1) POL. RAPID DI TORINO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 4

(1) - disputata il 29/11/2025

(1) - disputata il 29/11/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	4 - 3
FUCSIA NIZZA	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 1
FUTSAL CLUB SANTHIA	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	2 - 6
ONNISPORT CLUB	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 7
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- FUTSAL SAVIGLIANO	6 - 1
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
A.S.D. STEAUÀ TORINO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	4 - 3
CANTARANA C5	- FUTSAL BORGIO TICINO	3 - 2
NOVARA CALCIO A 5	- FUTSAL BUSCA	4 - 5
POLISPORTIVA PASTA	- LEINI 96	3 - 10
PRO IVREA CALCIO S.C.	- AURORA NICHELINO	3 - 4
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	2 - 2
VALDOSTANA	- VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	4 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
(1) LA NUOVA SPORTIVAGROSSES	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	4 - 8	AURORA SAN GILLIO	- A.S.D. C.U.S. TORINO	1 - 5
PRO VERCELLI C5	- ROMENTINO C5 ASD	10 - 2	(1) C.B. SPORT CARAMAGNA	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	4 - 2
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- COSSATESE	2 - 3	(2) CSF V-MAT C 5	- AMICI DEL DON BOSCO	10 - 4
(2) SERMIG	- CAVAGLIA	1 - 3	OLIMPIC SALUZZO 1957	- SPORTING LG S.S.D. A RL	10 - 3

(1) - disputata il 29/11/2025

(2) - disputata il 28/11/2025

(1) - disputata il 30/11/2025

(2) - disputata il 29/11/2025

GIRONE C - 8 Giornata - A		
(1) FUTSAL SAN DAMIANO	- CH4 SPORTING CLUB	3 - 3
(2) FUTSALESI CASALE A.S.D.	- CASTELNUOVO A.S.D.	10 - 4
L&D MONFERRATO ADVENTURES	- SANTANNA A.S.D.	3 - 10
VICTORIA ACC. CHIEVO	- MONGARDINO FUTSAL CLUB	3 - 3

(1) - disputata il 28/11/2025

(2) - disputata il 29/11/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- FREEDOM FC S.S.D. A.R.L.	4 - 7
AREA CALCIO ALBA ROERO	- LEINI 96	1 - 0
(1) ELLEDI FC SSD RL	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	5 - 3
(2) IVREA CANAVESE FEMMINILE	- SANTA RITA FUTSAL	4 - 1
(3) LISONDRIA	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	4 - 2

(1) - disputata il 28/11/2025

(2) - disputata il 01/12/2025

(3) - disputata il 29/11/2025

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
MAPPANESE	- ACF BIELLESE	0 - 1
SAN GIORGIO GSD	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	0 - 1
SAVI WOMEN	- PRO VERCCELLI 1892 S.R.L.	2 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	4 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ACADEMIA TORINO CALCIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	5 - 0
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- CARONNESE WOMEN SSDARL	1 - 1
CIT TURIN LDE	- BUTTIGLIERESE 95	5 - 1
PRO VERCCELLI 1892 S.R.L.	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	2 - 3
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	7 - 0

(1) - disputata il 30/11/2025

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- FONTA C5	5 - 3	POLISPORTIVA PASTA	- SANTANNA A.S.D.	4 - 4
(1) POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	2 - 5	TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	4 - 5
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- FUTSAL CLUB SANTHIA	10 - 0	FUCSIA NIZZA	- LISONDRIA	POST

(1) - disputata il 30/11/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
ACADEMIA CASALE A.R.L.	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 4
ARONA CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL	4 - 2
CALCIO NOVESE	- ACQUI F.C. SSDARL	5 - 1
(1) FULVIUS 1908	- DERTHONA FBC 1908	2 - 1
(1) GOZZANO SSDRL	- ACADEMIA BORGOMANERO196	3 - 2
JUVENTUS DOMO	- BULE'BELLINZAGO	5 - 1
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- BORGOSESA CALCIO	1 - 0

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE B - 12 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- CASELLE CALCIO	4 - 1
BIELLESE 1902	- ATLETICO C.B.L.	2 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 1
STRAMBINESE 1924	- CRESCENTINESE	1 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- FULGOR CHIAVATTESE R.V.	1 - 1
VALLORCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 3
VOLPIANO PIANESE	- PRO EUREKA	1 - 0

GIRONE C - 12 Giornata - A		
BARCANOVA CALCIO	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 2
GASSINOSANRAFFAELE	- ALPIGNANO	0 - 5
LASCARIS 1954 ASD	- LUCENTO	1 - 4
ORBASSANO CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 1
PIANEZZA	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 3
ROSTA CALCIO	- ACADEMY VANCHIGLIA	2 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- BSR GRUGLIASCO ASD	5 - 1

GIRONE D - 12 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	0 - 0
CARAGLIO CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 4
CHERASCHESE 1904	- CUMIANA SPORT	2 - 0
MONREGALE CALCI	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
PINEROLO	- FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	2 - 0
SALUZZO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 2

GIRONE E - 12 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 2
CANELLI 1922	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 1
CHISOLA CALCIO	- CENISIA A.R.L.	6 - 0
NICHELINO HESPERIA	- ASTI	8 - 2
PSG SSDARL	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 2
SISPORT S.P.A.	- CHIERI	2 - 1
VANCHIGLIA 1915	- S.D. SAVIO ASTI	6 - 0

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
ACADEMIA CASALE A.R.L.	- GOZZANO SSDRL	4 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- BIELLESE 1902	4 - 0
BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA	2 - 0
FULGOR CHIAVATTESE R.V.	- JUVENTUS DOMO	2 - 0
IVREA CALCIO ASD	- CALCIO VOGOGNA	3 - 0
NOVAROMENTIN SRL	- DIAVOLETICALCIO VERCCELLI	0 - 5
VERBANIA CALCIO	- CAMERI CALCIO	2 - 0

GIRONE B - 12 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 0
BARCANOVA CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 4
BORGARO NOBIS 1965	- LUCENTO	0 - 4
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- CALCIO SETTIMO	2 - 1
(1) G.A.R. REBAUDENG	- ATLETICO C.B.L.	0 - 0
PRO EUREKA	- VOLPIANO PIANESE	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	4 - 1

(1) - disputata il 30/11/2025

GIRONE C - 12 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- PIANEZZA	1 - 7
BEPPE VIOLA CALCIO	- ALPIGNANO	4 - 1
BSR GRUGLIASCO ASD	- NICHELINO HESPERIA	3 - 3
POL. PARADISO COLLEGNO	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 5
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 3
SISPORT S.P.A.	- MAPPANESE	2 - 1
VIRTUS CENISIA	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 17

GIRONE D - 12 Giornata - A		
CHISOLA CALCIO	- SALICE	4 - 2
GIOVANILE CENTALLO 2006	- FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	2 - 2
PEDONA BORG S.D.	- CHERASCHESE 1904	3 - 0
PINEROLO	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
SALUZZO	- PIOSSASCO	1 - 0
TETTI FRANCESI RIVALTA	- BUSCA 1920 A.R.L.	5 - 3

GIRONE E - 12 Giornata - A		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 0
CENISIA A.R.L.	- SCA ASTI	6 - 0
CHIERI	- CALCIO NOVESE	2 - 1
DERTHONA FBC 1908	- VIGUZZOLESE	1 - 2
OVADESE SSDARL	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 0
PSG SSDARL	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 0
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- ASTI	2 - 3

GIRONE B - 12 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
ACADEMIA BORGOMANERO1961	- SPARTA NOVARA	6 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- BIELLESE 1902	3 - 0

GIRONE B - 12 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- BARCANOVA CALCIO	1 - 1
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0

BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA DEL TALENTO	9 - 1	CALCIO SETTIMO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 2	IVREA CALCIO ASD	- BOSCONERESE A.S.D.	1 - 1
NOVAROMENTIN SRL	- 1924 SUNO F.C.D.	3 - 5	PRO EUREKA	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- FULGOR CHIAVATTESE R.V.	1 - 9	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 1
VERBANIA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	3 - 2	RIVER PLAINE	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 0

GIRONE C - 12 Giornata - A

ALPIGNANO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 2
BSR GRUGLIASCO ASD	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 2
(1) CIT TURIN LDE	- CASELETTE	2 - 3
LUCENTO	- CENISIA A.R.L.	2 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- ROSTA CALCIO	0 - 3
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CARRARA 90	0 - 4
SISPOT S.P.A.	- LASCARIS 1954 ASD	4 - 0

(1) - disputata il 01/12/2025

GIRONE D - 12 Giornata - A

A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SANT ALBANO	5 - 0
AREA CALCIO ALBA ROERO	- MONREGALE CALCIO	2 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SALUZZO	1 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	- BUSCA 1920 A.R.L.	1 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CHERASCHESE 1904	7 - 1
MOREVILLA	- CHISOLA CALCIO	2 - 3
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PINEROLO	1 - 2

(1) - disputata il 01/12/2025

GIRONE E - 12 Giornata - A

ACQUI F.C. SSDARL	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 5
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PSG SSDARL	3 - 0
CHIERI	- ACCADEMIA CASALE A.R.L.	1 - 0
DERTHONA FBC 1908	- CAPRIATESE	4 - 2
(1) S.D. SAVIO ASTI	- SAN GIORGIO TORINO	3 - 1
SCA ASTI	- ASTI	2 - 0
VINOVO SPORT EVENTS	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	4 - 2

(1) - disputata il 29/11/2025

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A

A.S.D. CITTA DI COSSATO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0
BAENO STRESA SSD A RL	- SPARTA NOVARA	6 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- PRO EUREKA	2 - 2
(1) GASSINOSANRAFFAELE	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 4
JUVENTUS DOMO	- GOZZANO SSDRL	0 - 1
UNION NOVARA	- BIELLESE 1902	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- NOVAROMENTIN SRL	2 - 1

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE B - 5 Giornata - A

BORGARO NOBIS 1965	- VOLPIANO PIANESE	0 - 2
DORINA	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 3
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- ACADEMY VANCHIGLIA	1 - 0
POL. GRAND PARADIS	- LUCENTO	2 - 3
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 1
VALLORCO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 0
VANCHIGLIA 1915	- IVREA CALCIO ASD	0 - 1

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE C - 5 Giornata - A

ALPIGNANO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 0
(1) CIRIE CALCIO 1946	- VINOVO SPORT EVENTS	3 - 1
(1) LASCARIS 1954 ASD	- ACADEMY LASCARIS ASD	2 - 0
(1) NICHELINO HESPERIA	- ORBASSANO CALCIO	0 - 1
PINEROLO	- ROSTA CALCIO	2 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 7
VENARIA REALE	- POLISPORTIVA BRUIENESE	2 - 0

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE D - 5 Giornata - A

ALBESE 1917 SSDARL	- SALUZZO	0 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SALICE	0 - 1
(1) BUSCA 1920 A.R.L.	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 4
(1) FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	- PIAZZA	3 - 1
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- MONREGALE CALCIO	2 - 3
(1) PEDONA BORGO S.D.	- CHERASCHESE 1904	3 - 0

(1) - disputata il 29/11/2025

GIRONE E - 5 Giornata - A

ACQUI F.C. SSDARL	- CENISIA A.R.L.	1 - 2
(1) CAPRIATESE	- SCA ASTI	0 - 1
(1) CIT TURIN LDE	- DERTHONA FBC 1908	1 - 2
(1) PSG SSDARL	- ASTI	4 - 1
(1) SISPOT S.P.A.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 5
(1) SPAZIO TALENT SOCCER	- ACCADEMIA CASALE A.R.L.	0 - 2
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 0

(1) - disputata il 29/11/2025

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 4 Giornata - R

(1) ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- QUARONESE	1 - 4
TORINO F.C. S.P.A.	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	14 - 0

(1) - disputata il 30/11/2025

GIRONE 2 - 4 Giornata - R

(1) CIT TURIN LDE	- CARONNESE WOMEN SSDARL	2 - 1
VENARIA REALE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	4 - 1

(1) - disputata il 30/11/2025

GIRONE 3 - 4 Giornata - R		
ASD PINEROLO WOMEN	- REAL 909	2 - 0
AURORA CALCIO FEMMINILE	- SAN GIORGIO GSD	7 - 2
(1) MONCALIERI WOMEN SSDARL	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 3
(1) - disputata il 30/11/2025		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRONE B - 4 Giornata - R		
DERTONA CALCIO GIOVANILE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 2	BUTTIGLIERESE 95	- SAVI WOMEN	1 - 2
(1) QUARONESE	- BOYS E GIRLS CALCIO	4 - 0	ELLEDI FC SSD RL	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 2
(1) - disputata il 29/11/2025					
(1) FREEDOM FC S.S.D. A.R.L.	- SCA ASTI	6 - 2	(1) - disputata il 29/11/2025		

GIRONE C - 4 Giornata - R			GIRONE D - 4 Giornata - R		
COSSATESE	- AOSTA CALCIO 511	1 - 4	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- SANT ALESSANDRO A.S.D.	3 - 2
IVREA WOMEN ASD APS	- RIVER PLAINE	8 - 0	(1) UNION NOVARA	- BAGNELLA CALCIO 1972	12 - 2
(1) PONDERANO	- CARONNESE WOMEN SSDARL	2 - 1	(1) - disputata il 29/11/2025		
(1) - disputata il 29/11/2025					

GIRONE E - 4 Giornata - R			GIRONE F - 4 Giornata - R		
AURORA CALCIO FEMMINILE	- CIT TURIN LDE	0 - 5	BORGO VITTORIA CIT TURIN	- REAL 909	4 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- VENARIA REALE	0 - 2	(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	2 - 1
(2) VENARIA REALE					
(1) - disputata il 29/11/2025			(2) - disputata il 02/12/2025		

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	16 - 1
OULX	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	5 - 4
SERMIG	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	5 - 6
VDL FIANO PLUS	- AOSTA CALCIO 511	2 - 10

GIRONE B - 8 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- ATLETICO TAURINENSE	9 - 2
ELLEDI FC SSD RL	- POLISPORTIVA PASTA	5 - 1
SANTANNA A.S.D.	- LISONDRIA	9 - 5
TOP FIVE S.R.L.	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	6 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	4 - 3	AVIS ISOLA	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	1 - 9
TOP FIVE S.R.L.	- VDL FIANO PLUS	3 - 4	CH4 SPORTING CLUB	- POLISPORTIVA PASTA	5 - 1
AOSTA CALCIO 511	- AURORA NICHELINO	Post	ORANGE FUTSAL ASTI	- ELLEDI FC SSD RL	12 - 0

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
(1) ASD ONNISPORT CLUB WF	- ARABA FENICE VALLE CERVO	0 - 2
DEVILS WALKERS BORGOMANER	- CRISTO ALESSANDRIA	9 - 1
(2) GAUDENZIANA NOVARA	- VALCHIUSELLA 1999	0 - 0
TORINO WALKING FOOTBALL	- NOVARA WALKING FOOTBALL	2 - 6
W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- BIELLESE 1902 WF	2 - 1

(1) - disputata il 26/11/2025

(2) - disputata il 27/11/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
BIELLESE 1902 WF	- AURORA NICHELINO WF	8 - 1
(1) CAMERI CALCIO WF	- ARABA FENICE VALLE CERVO	2 - 2
CRISTO ALESSANDRIA	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 7
DEVILS WALKERS BORGOMANER	- VALCHIUSELLA 1999	5 - 4
(2) WF CASALE 21 ASD	- ASTI WALKING FOOTBALL	2 - 3

(1) - disputata il 27/11/2025

(2) - disputata il 26/11/2025

- **GARE RINViate PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE B

AOSTA CALCIO 511 – DRUENTINA

CAMPIONATO PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE

RIVER PLAINE - RACCO 86

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE D

BOVES MDG CUNEO - A.C.CUNEO1905 OLMO

- **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

GIRONE A - 11 Giornata - A		
BRIGA	- POLISPORTIVA VALMALONE	D

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 30/11/2025

GIRONE A - 10 Giornata - A		
POLISPORTIVA GARINO	- NOVESE CALCIO FEMMINILE	D

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

GIRONE 1 - 4 Giornata - R		GIRONE 2 - 4 Giornata - R	
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ELLEDI FC SSD RL	D	AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE

WALKING FOOTBALL OVER 50

GARE DEL 24/11/2025

GIRONE A - 8 Giornata - A		
F.C. GARLASCO	- WF CONFARTI GIANATO	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi, Avv. Marco Schiavone Maria, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 2 e 3 Dicembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 BRIGA

Per il comportamento offensivo di alcuni suoi sostenitori nei confronti della terna arbitrale tra cui qualcuno con la divisa sociale del Briga.

MONREGALE CALCIO

Si riconosce responsabilità oggettiva della Società per la rottura di un vetro dello spogliatoio ammessa da un calciatore che si è scusato.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/12/2025

MARTELL MAURIZIO (BRIGA)

Per aver deliberatamente abbandonato l'area tecnica e per eccessive proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/12/2025

BELLO CLAUDIO (CHIERI)

Per aver ripetutamente usato frasi irriguardose verso la terna arbitrale, proseguendo con il proprio comportamento anche dopo l'espulsione.

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

BIANCO DANILO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

Allontanato dal campo per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione e per eccessive proteste.

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

MELCHIONDA DIEGO (CHERASCHESE 1904)

Per eccessive proteste nei confronti della terna arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIAGNI ANDREA (BULE'BELLINZAGO)

Per aver rivolto all'arbitro frasi irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORLANDO PIETRO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REGOLANTI GIULIANO (A.C.CUNEO 1905 OLMO) BADAN LORENZO (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

GHELLER RICCARDO (ACADEMIA BORGOMANERO1961) SOTTIL LUCA (LASCARIS 1954 ASD)

MULASSANO FRANCESCO (MONREGALE CALCIO) CAPOGNA MATTIA (PRO EUREKA)

NICCO GIANLUCA (US ALESSANDRIA CALCIO1912) MORA MATTEO (VERBANIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NACCI FEDERICO (A.C.CUNEO 1905 OLMO) SAMINA KLODIAN (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

HYSA BRIAN (ACQUI F.C. SSDARL) VERGANO FRANCESCO (AYGREVILLE CALCIO)

LUZZI ANDREA (FULGOR CHIAVATTESE R.V.) AMBROSINO MANUEL (LUESE CRISTO ALESSANDRIA)

DELSANTO GIOELE (MONREGALE CALCIO) SASSI ANDRE LEON (PRO EUREKA)

ESPINOZA VARGAS ALESSANDRO ASTE (PRO VILLAFRANCA) IDAHOSA FAVOUR OSAYANDE (PRO VILLAFRANCA)

DE LETTERIIS DANIELE (VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMENDOLA LORENZO (CANELLI 1922)

RECCHIUTO NICHOLAS (CANELLI 1922)

SEGA GIACOMO (SANTOSTEFANESE)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 PEDONA BORGO S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori che hanno più volte insultato e minacciato la terna arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 2/01/2026

PULLICI ALESSANDRO (VALLORCO)

Per aver usato frasi offensive e minacciose verso l'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/12/2025

MELIS MARCO (PEDONA BORGO S.D.)

Per eccessive proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 23/12/2025

PALMATO PIERO (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per aver usato frasi irrISPETTOSE verso la terna arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/12/2025

GUGLIELMINO DANIELE (ALPIGNANO)

Per eccessive proteste e frasi irrISPETTOSE verso l'arbitro.

NOBILI FABIO (CASTELLAZZO B.DA)

Per eccessive proteste e frasi irrISPETTOSE verso la terna arbitrale.

BERTA ROBERTO (NARZOLE CALCIO)

Per aver rivolto più volte frasi irrISPETTOSE verso la terna arbitrale.

CAMISOLA FRANCESCO (SPARTAK SAN DAMIANO)

Per frasi irrispettose verso la terna arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TARSITANO FRANCESCO (SANTOSTEFANESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BRAVO NICOLO (ORIZZONTI CANAVESEALICESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente di gara e per successiva condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Inoltre proferiva espressione blasfema, continuando a tenere un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro anche dopo l'espulsione.

PONZETTO SAMUELE (VALLORCO)

Per condotta violenta contro un avversario, avendo colpito lo stesso a terra con palla lontana, pestando con forza la gamba con i tacchetti esposti. Inoltre al momento dell'espulsione ha usato frasi irrispettose verso la terna arbitrale.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI FIORE DAVIDE (ALPIGNANO)

Per essersi rivolto in tono e parole minacciose verso l'arbitro e verso l'assistente arbitrale 2.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVAGLIERI STEFANO (POLISPORTIVA GARINO)

Per grave fallo di gioco che ha messo a rischio l'incolumità di un avversario.

MASCIANDARO FABIO (ROSTA CALCIO)

Per aver sputato in direzione della panchina a seguito di qualche diverbio.

BIANCO ANDREA (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMMISA SALVATORE (ALPIGNANO)

BRONDINO LORENZO (BUSCA 1920 A R.L.)

CARETTI ALESSANDRO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DALMASSO MARCO (PEDONA BORGOS.D.)

Al termine dell'incontro il giocatore minacciava gravemente l'arbitro. La sanzione, di poco superiore al minimo edittale, tiene in considerazione la circostanza che il calciatore era nell'occasione il capitano della squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALERNO SIMONE	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	BENABID ELHOUSSAINE	(CASTELLAZZO B.DA)
LINARELLO STEFANO	(GATTINARA F.C.)	POPESCU MIHAI CLAUDIO	(LUCENTO)
DEPETRIS MARCO	(NARZOLE CALCIO)	PANERO MATTEO	(NARZOLE CALCIO)
PALLARA CHRISTIAN	(PEDONA BORGO S.D.)	CHAHID ISMAELE	(POLISPORTIVA GARINO)
VERNA FEDERICO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	BURLONE GIOVANNI	(UNION NOVARA)
BOUCHBIKA ZAKARIA	(V.D.A. CHARVENSOD)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)

FERRARESE MIRKO	(ALPIGNANO)	ZIGLIANI FILIPPO	(ALPIGNANO)
ELKASSAB ILYAS	(ATLETICO RACCONIGI)	TESAURO GABRIELE	(ATLETICO RACCONIGI)
CIAMPOLILLO GIUSEPPE	(BARCANOVA CALCIO)	FIOLI EMANUELE	(BARCANOVA CALCIO)
GIOACAS SEBASTIAN	(CARIGNANO A.S.D.)	RISSO MARCO	(INFERNOTTO CALCIO)
GALLONE ANTONIO	(IVREA CALCIO ASD)	GRANDINI LORENZO	(IVREA CALCIO ASD)
BLANCHIETTI LORENZO	(LA VISCHÈSE)	CARRESE FRANCESCO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
MORONI LUCA	(MORETTA)	SPARASCIO MATTIA	(NICHELINO HESPERIA)
MARTEDDU CHRISTIAN	(ORIZZONTI CANAVESEALICISESE)	GHIONE DANIELE	(PANCALIERICASTAGNOLE)
BRESSI MATTIA	(PEDONA BORGO S.D.)	DALMASSO MARCO	(PEDONA BORGO S.D.)
TRISOLINO TOMMASO	(PIANEZZA)	GOMEZ HENRIQUEZ EMANUELE	(PIEDIMULERA)
GANDIGLIO ALESSANDRO	(POL. AD UNION BB VALLESUSA)	VIRARDI DANIELE	(POL. AD UNION BB VALLESUSA)
SERRITELLI RICCARDO	(ROSTA CALCIO)	PIROTTA DOMENICO	(SANTOSTEFANESE)
BENNATI MANUEL	(SPORTING CLUB)	JOTAZ DIDIER	(V.D.A. CHARVENSOD)
APRILE RICCARDO	(VENARIA REALE)	CAMPRA PIETRO	(VILLAFRANCA)
D ANNA ELIAS	(VILLAFRANCA)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NJORA DAVID	(FORTITUDO F.O.)
-------------	------------------

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara.

CERMINARA MATTIA (QUARONESE)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario con un pugno al costato nel corso di una azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIMONE MICHELE (MONFERRATO)

GIOVANNA FILIPPO (VARZESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GITTEH SULAYMAN (BAGNELLA CALCIO 1972)

VOLA PIETRO (FORTITUDO F.O.)

MUGHETTO SIMONE (QUARONESE)

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 FC ESIO VERBANIA

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/ 2/2026

AMATO FABIO (FC ESIO VERBANIA)

Per aver applaudito in modo ironico all'arbitro, tenendo un atteggiamento irrispettoso, all'esito della gara. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso, assumeva un comportamento minaccioso e gravemente ingiurioso nei confronti dell'arbitro seguendolo fino allo spogliatoio.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

BOVI GIOVANNI (FC ESIO VERBANIA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAVI MATTEO (FC ESIO VERBANIA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

LABELLA MATTEO (FC ESIO VERBANIA)

Il giocatore, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni (1 giornata), teneva un atteggiamento irrISPETTOSO nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CISSE IBRAHIMA KALIL (FC ESIO VERBANIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSCARINO ANDREA (FC ESIO VERBANIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PREIATA MATTIA (FC ESIO VERBANIA)

FALCIONI NICCOLO (VIRTUS VILLADOSSOLA)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FELIZZANO 1920

Per il comportamento antisportivo dei propri sostenitori i quali volontariamente lanciavano nel terreno di gioco un pallone che causava intralcio al gioco e provocava l'interruzione di un'azione di gioco che era a favore della squadra avversaria.

Euro 25,00 VALVERMENAGNA

Per utilizzo di fumogeni durante la gara.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GERBINO ALESSANDRO (KL PERTUSA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 9/12/2025

LE PERA ANTONIO (CIRIE CALCIO 1946)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

PIEMONTESI MAURO (OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'allenatore avversario.

PASQUADIBISCEGLIE (TRECATE CALCIO)
ROBERTO

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR.)

PRAGO VINCENZO (KL PERTUSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)

LOPARDO GIANLUCA (AGRANO SPORTIVA) CAGLIOSTRO ANTONIO (CIRIE CALCIO 1946)

MAO MATTEO (GARESSIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SAVIANO MATTEO (FELIZZANO 1920)

Per aver colpito con una testata un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIU SIMONE (CALCIO LEINI)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, proseguita anche dopo l'espulsione.

MAGGI ALESSIO (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

Per aver afferrato al collo da tergo un avversario tirandogli con forza anche i capelli.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GLISENTI FRANCESCO (CIGLIANO CALCIO)

Per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver spinto ed insultato un avversario.

MILANO ALBERTO (COSTIGLIOLE F.C.)

Il giocatore, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni (1 giornata), teneva un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANA MATTEO (AZZURRA) BARBOSO GIULIO (BEPPE VIOLA CALCIO)

CIBRARIO SIMONE (CALCIO MATHI) UGOCCIONI FEDERICO (CIRIE CALCIO 1946)

ZALLIO GIORGIO (COSTIGLIOLE F.C.) BENEDETTO ALESSANDRO (ELLEDI FC SSD RL)

PERETTI FABIO (ELLEDI FC SSD RL) SARTORI SIMONE (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

CARAMUCCI LORENZO (FOOTBALL CLUB VIGONE) SARACCO FABIO (KL PERTUSA)

CARUSO MARCO (LIBARNA) DELFINO ANDREA (MOMO ATLETICO CALCIO)

IACOMETTI ANDREA (PERNATESE 1928) ILARIA NICOLO (RIVER SESIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATTANA LUCA	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	ARESTIA GIORGIO	(BARRACUDA)
COCCOLO LORENZO	(CASELLE CALCIO)	TAMONE ROGER	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
VALENTI DANIELE	(CIGLIANO CALCIO)	CARNABUCI MANUEL	(CIRIE CALCIO 1946)
FENECH JORDI	(CUMIANA SPORT)	BIFOLCO DAVIDE	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
BRESOLIN MIRKO	(MIRAFIORI A.S.D.)	TADDI LUCA	(MOMO ATLETICO CALCIO)
DINICA CORNEL MIHAI	(MONFERRATO)	HUAYAMARES QUINTAN JORGE LUIS	(OLYMPIC COLLEGNO)
MOIA ANDREA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	TULIFERO LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
ANSALDI GABRIELE	(SAN BERNARDO)	TOFFANIN MATTEO	(SAN GIORGIO TORINO)
BALDO ALESSANDRO	(SAN MAURIZIO C.SE)	ARDIZZOA ALESSANDRO	(SIZZANO)
GERARDI MATTEO	(SUSA S.S.D. A . RL.)	FIORUCCI ANDREA	(TRECATE CALCIO)
ROVERA LORENZO	(VAL MAIRA)	CARAZZOLO ALESSIO	(VALLE ELVO)
VOLA DAVIDE	(VALVERMENAGNA)	DE TOMASI ALESSANDRO	(VARZESE)
BARDO GABRIELE	(VILLARBASSE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TOMBOLATO RICCARDO (MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANDIANG OUSMANE	(ACADEMY BACIGALUPO)	FERRERO RICCARDO	(AGLIE)
DELLAGAREN ALBERTO	(ANNONESE)	ANGELOV STANCHE	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
ROMANISIO DAVIDE	(AZZURRA)	TOTARO LORENZO	(BEPPE VIOLA CALCIO)
FORNERIS FRANCESCO	(BISALTA)	QUILICO SCAGLIOT MATTEO	(BOLLENGO)
TSHIBANGU MUKENGA JONATHAN	(BOLLENGO)	GARBAGNI FABRIZIO	(CALCIO VOGOGNA)
MORI NICCOLO	(CARPIGNANO)	QUATTROCCHI ALBERTO	(CAVOUR)
MILANESIO MARCO	(CIRIE CALCIO 1946)	BUCCIOL MATTIA	(COSTIGLIOLE F.C.)
EL BAHI MOHAMED	(CUMIANA SPORT)	LAGRASTA LUCA	(DON BOSCO ASTI)
TESTOLINA PAOLO	(DON BOSCO ASTI)	BENNARDO FRANCESCO	(FULVIUS 1908)
BORGNA PIERANGELO	(GARESSIO)	VIZIO MATTEO	(GARESSIO)

CAVAGLIA LORENZO	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	VALERIOTI DANIELE	(MARENNE)
STELLATO GIANLUCA	(MARENTINESE)	DE MASI ANDREA	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
VISENTIN MATTEO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	HINA OSSAMA	(MONFERRATO)
MARCON LORENZO	(MONFERRATO)	GHIGO GIACOMO	(MURAZZO)
VIOLA SIMONE	(MURAZZO)	OKUN YAROSLAV	(OLYMPIC COLLEGNO)
GALLO MARCO	(PIOSSASCO)	CORRADINO LORENZO	(PRO PALAZZOLO)
NEGRO PIETRO	(PRO POLONGHERA)	PORQUEDDU NICOLO	(S.SEbastiano)
MAIO EDOARDO	(S.SECONDO A.S.D.)	PECOLLO FILIPPO	(SAN BENIGNO)
SAVOINI GABRIELE	(SIZZANO)	SELLITTO MATTIA	(VALCHIUSELLA)
ZARDINI ULISSE	(VALCHIUSELLA)	GIGLIO ANTONIO	(VALLE ELVO)
MACCARIO TOMMASO	(VALVERMENAGNA)	STEFANETTI DAVIDE	(VARZESE)
FAVRO MATTIA	(VENAUS)		

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/11/2025

- **GARA ATLETICO GERBIDI - A.C.BOSCHESE A R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato da parte della Società A.C. BOSCHESE A R.L. avverso la regolarità della gara disputata in data 23/11/2025 contro la società ATLETICO GERBIDI, valida per il campionato di Seconda Categoria, Girone H, s.s. 2025/2026, con il quale la Società reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della presunta sostituzione di n. 6 giocatori nel corso della partita da parte della società avversaria, laddove la norma consente unicamente 5 cambi.

Osservato che il predetto ricorso non è stato anticipato dal prescritto preannuncio, ma tuttavia, il ricorso stesso è stato depositato con le dovute motivazioni e la prescritta tassa entro il termine per il preannuncio, così da sanare l'irregolarità e che lo stesso è stato quindi notificato a mezzo PEC alla Società avversaria in data 24.11.25.

La società ATLETICO GERBIDI non ha presentato controdeduzioni.

Dal referto arbitrale appare chiaro come la società convenuta abbia effettivamente effettuato 6 sostituzioni e, in particolare:

2 Tempo Regolamentare 19' 9 - MILANESI RICCARDO 20 - CIRIGLIANO ALESSANDRO

2 Tempo Regolamentare 26' 4 - LAGHNANE KARIM 17 - MASTARONE ENRICO

2 Tempo Regolamentare 28' 11 - LUISETTO LUCA 19 - REPETTO SAMUELE

2 Tempo Regolamentare 32' 10 - MILELLO MATTEO 14 - ASSOLINI MARCO

2 Tempo Regolamentare 34' 7 - CASTINI CRISTIAN 18 - GHIGLIONE LORENZO

2 Tempo Regolamentare 40' 8 - CHIFU CRISTIAN 16 - GULMINETTI LUCA

laddove, come è noto, le sostituzioni dei calciatori concesse sono cinque.

Il referto arbitrale, anche in tal caso, fa piena prova degli accadimenti di campo e pertanto indica la via per la univoca decisione.

In conseguenza, si

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società A.C. BOSCHESE A.R.L., assegnando gara persa alla Società ATLETICO GERBIDI, ed omologando il seguente risultato:

SD ATLETICO GERBIDI - A.C. BOSCHESE A R.L. 0-3,

- di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANGIAROTTI
FRANCESCO (ATLETICO GERBIDI)

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBO LORENZO (VARALPOMBIESE 1925)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTALDELLI MATTEO (BETTOLE-GRIGNASCO)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CASALE CORTE CERRO

Per le minacce rivolte all'arbitro al termine della gara da parte di alcuni tesserati. Prima colpendo forte la porta dello spogliatoio arbitrale, con frasi minacciose e poi all'uscita continuando nel comportamento aggressivo verso l'arbitro.

Euro 150,00 DUOMO CHIERI A.S.D.

Per i ripetuti insulti anche discriminatori dei propri sostenitori verso l'arbitro.

Euro 100,00 RIVIERA D ORTA

Per comportamento offensivo dei propri sostenitori verso l'arbitro.

Euro 100,00 US PROVIGEZZO

Per comportamento offensivo dei propri sostenitori verso l'arbitro.

Euro 50,00 SAN GIUSEPPE RIVA

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 2/2026

SUFAJ NUREDIN (DORINA)

Il dirigente teneva un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro, reiterato anche dopo il provvedimento di espulsione.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/12/2025

FRISINA FRANCESCO (CANADA)

Per frasi irrispettose verso l'arbitro.

BONIPERTI ALESSANDRO (CASALE CORTE CERRO)

Per frasi irrispettose verso l'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/12/2025

FUSCA FRANCESCO (CORTEMILIA)
VALER

Per eccessive proteste.

ARIAUDO GIOVANNI (RORETESE 1975)

Per comportamento scorretto verso l'allenatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NICOLA MICHELE (RESISTENZA GRANATA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 9/12/2025

BIONDI ALESSANDRO (RIVER 1951)

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

PAROLA DANIELE (REVELLO CALCIO)

Per frase irrispettosa verso l'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

ODASSO FABIO (CARRU MAGLIANO ALPI)

Per frasi irrispettose verso un dirigente avversario.

VITELLI DAVIDE (DORINA)

Per aver abbandonato l'area tecnica.

STEFANETTO GIANMARCO (POLISPORTIVA VALMALONE)

Per aver proferito espressione blasfema.

BELLO ALESSANDRO (SOLERO)

Per eccessive proteste.

PICONE GAETANO (SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)

Per eccessive proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALABRO NATALINO (CROCETTA CALCIO ASD)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

PIRETTI LUCA (CASALE CORTE CERRO)

Per aver consentito o comunque non impedito che i propri tesserati, una volta rientrati all'interno dello spogliatoio, tenessero un comportamento irrispettoso ed irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BASILE LORENZO (DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO)

Per espressione denigratoria verso l'arbitro.

MOLINA GIORGIO (DUOMO CHIERI A.S.D.)

Per condotta violenta avendo colpito con una gomitata in modo volontario un avversario.

SANCI ANDREA (DUOMO CHIERI A.S.D.)

Espulso per doppia ammonizione si è più volte rivolto all'arbitro in modo irriguardoso vantando di avere il potere di non farlo più arbitrare.

BODINO ANDREA (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per ripetute frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

IACONIELLO VINCENZO (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria e con forza, a tacchetti esposti, la gamba del portiere avversario che in quel momento era a terra. La sanzione tiene in considerazione la circostanza che il calciatore era nell'occasione il capitano della squadra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARRA PIETRO (BENESE)

Per aver spintonato un avversario.

PAVESE MATTEO (CALLIANO CALCIO)

Per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GHIGNONE LORENZO (CORTEMILIA)

Per grave fallo di gioco.

MANACHINO LUCA (PALESTRO CALCIO)

Per comportamento violento verso un avversario.

ALBERTENGO STEFANO (REVELLO CALCIO)

Per frasi irrispettose verso l'arbitro.

EJLLI MATTEO (REVELLO CALCIO)

Per frasi irrispettose verso l'arbitro.

ANGIULLI MARCO (RIVER PLAINE)

Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, rientrava deliberatamente in campo per 2 volte costringendo l'arbitro a sospendere il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOSONOTTI JACOPO (A.C.BOSCHESE A.R.L.)

MARZANO FABIO (AOSTA CALCIO 511)

BAVA JAD ALESSANDRO (FONDOTOCE)

SMYEJ MEHDI (FONDOTOCE)

CULLARI GIUSEPPE (ORANGE CERVERE)

FISSORE DAVIDE (ORANGE CERVERE)

JALLOW BUBACARR (SOLERO)

TOSCO STEFANO (SPORTINSIEME PIOBESI T.S.E)

BERGAMASCHI FILIPPO (US PROVIGEZZO)

FERRARIS GABRIELE (US PROVIGEZZO)

CUCCU MARCO (VALFENERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARLETTO PAOLO LUIGI (ACD PRO MOLARE)

BALZANO VINCENZO (AUXILIUM SAN LUIGI)

MURGIA STEFANO (AUXILIUM SAN LUIGI)

MAIA STEFANO (BAGNASCO CALCIO A.S.D.)

CURTI SIMONE (CARRU MAGLIANO ALPI)

PENSA MATTEO (CARRU MAGLIANO ALPI)

PELLE FRANCESCO (CHIVASSO CALCIO)

SCIBETTA SALVATORE (CHIVASSO CALCIO)

TADDEI ALESSANDRO	(MERGOZZESE)	SABENA MATTEO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
PANARIELLO ANDREA	(POL. ROCCA GRIMALDA ASD)	NOLI MARJAN	(POL. SPINETTESE 2013)
QUARTARA NICOLO	(POLISPORTIVA SAN DONATO)	GATTO UMBERTO	(PRALORMO)
ALBERIO STEFANO	(SAN LUIGI SANTENA APS)	LICAJ ERALDO	(SANTHIA 1903)
PERAZZONE CARLO	(SISPORT S.P.A.)	SILVESTRO ALESSANDRO	(STELLA MARIS)
GALATI MATTEO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	BELLERO OLIVERO	(VALFENERA)
FAGIOLINO NICCOLO	(VIANNEY)	GIVONE TORO EMANUELE ALIEKS	(VIANNEY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA SPINA LORENZO	(AIRASCHESE 1972)	NAPOLI DOMENICO	(AOSTA CALCIO 511)
ROTUNDO MANUEL	(ASD AC SANGIUSTESE)	BELLEZZA FEDERICO	(ATLETICO ROBASSOMERO)
DI BELLA FILIPPO	(BORG VITTORIA CIT TURIN)	CAMMAROTA NICOLO	(BRUNETTA CALCIO)
TROMBETTA SIMONE	(CALLIANO CALCIO)	GUAZZO MATTEO	(CORTEMILIA)
CONTE FEDERICO	(CROCETTA CALCIO ASD)	PUGLIA ANDREA	(DUOMO CHIERI A.S.D.)
TORRE EDOARDO	(F.C. CASTIGLIONE)	RINAUDO LUCA	(GIOVANILE GENOLA 05)
CAZZUOLA ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)	CASTANO LUCA	(MERGOZZESE)
CIACCI MASSIMO	(MEZZOMERICO CALCIO)	CRESPIN ABRAHAM	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)
BODINO ANDREA	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	BORRELLI LUDOVICO	(POL. RAPID DI TORINO)
AAGOURY ABDELLAZIZ	(POL. SPINETTESE 2013)	LIGORIO MATTEO	(POLISPORT CASTAGNOLE)
RINARELLI NICOLO	(PRALORMO)	CELA MAURICIO	(QUARGNENTO DILETTANTI)
ABOUBAKAR CAMARA	(RIVER 1951)	DABO NIAMA	(RIVIERA D ORTA)
PECORARO RICCARDO	(RIVIERA D ORTA)	VENEGONI FRANCESCO	(RMANTIN)
MACORINI DAVIDE	(S.IGNAZIO SPORT)	SILVESTRO MARCO	(SAN BIAGIO)
RIVERA CAICEDO LEONARDO ABEL	(SISPORT S.P.A.)	SEYE MODOU	(SISPORT S.P.A.)
RICCIUTI GABRIELE	(SPORTING P.R.)	FERRARIS NICOLO	(VALDUGGIA CALCIO)
PEYRONEL SAMUELE	(VILLAR PEROSA)	TRENTACOSTE ONOFRIO	(VIRTUS MULINO CERANO)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 CARRARA 90
Mancato utilizzo di apposita segnaletica per le sostituzioni.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

CAPELLO CHRISTIAN (MONREGALE CALCIO)

Per aver tenuto un atteggiamento antisportivo a fine gara, nei confronti di un giocatore avversario causando una mass confrontation.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BASILE NATALE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MERSINI ERALD (BAVENO STRESA SSD A RL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SUF AJ RAJAN (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANTERO MATTIA (OVADESE SSDARL) DE FAZIO FRANCESCO (SISPORT S.P.A.)

DELPERO SIMONE (SPARTAK SAN DAMIANO) ABBA SAMUELE (UNION NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TUNINETTI MATTEO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per aver tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell'allenatore avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MILEA ALESSANDRO ANDRE (CARRARA 90) PRUDENTE ANDREA (CENISIA A.R.L.)

BERSANO ALBERTO (CITTA DI CASALE) RAFFERO SIMONE (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

FELAGO LORENZO (GATTINARA F.C.) GAITA MATTEO (LUPETTI BIANCHI TRINO)

DI MARCO ANDREA (SPAZIO TALENT SOCCER) BRONTOLONE DIEGO (VILLAR PEROSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FESTARI SAMUELE	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	LUGLIO FILIPPO TOMMASO (BRIGA)	
TIBALDI MATTEO	(CHERASCHESE 1904)	EL RHILANI YASSER	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
UBERTI PIETRO	(MONREGALE CALCIO)	CAFFA FILIPPO	(PEDONA BORGO S.D.)
RICOTTA RICCARDO	(PINEROLO)	FILIPPONE IVAN	(V.D.A. CHARVENSOD)
BARBERIS ANDREA	(VOLPIANO PIANESE)		

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

CALI DAVIDE (CHIERI)

Per aver proferito espressione blasfema.

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SACCO LUCA (CUREGGIO CALCIO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, verso il quale arrivava a frapporsi, ostacolandogli la corsa verso il dischetto dell'area di rigore avversaria e toccandolo per un braccio. La squalifica viene sensibilmente contenuta in ragione della particolare situazione di campo e per le pronte e tempestive scuse del giocatore a fine partita nei confronti dell'ufficiale di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LORENZINI LUCA (CUREGGIO CALCIO)

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LASTELLA DIEGO

(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

NICOLINI ANDREA

(OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALSESIA ANDREA

(OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

GARE DEL 30/11/2025

• GARA BRIGA - POLISPORTIVA VALMALONE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita BRIGA - POLISPORTIVA VALMALONE, in calendario per il giorno 30 novembre 2025, valida per il campionato Under 18 Regionale, Girone A, dal quale risulta come l'arbitro abbia sospeso l'incontro al minuto 15 del secondo tempo, verificato come la società POLISPORTIVA VALMALONE non avesse in campo il numero minimo di atleti utili per la prosecuzione dell'incontro;

- visto l'art. 53, comma 8, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società POLISPORTIVA VALMALONE con la perdita della gara, omologando comunque il risultato conseguito sul campo perché più favorevole alla squadra vincitrice:

BRIGA - POLISPORTIVA VALMALONE 10-0.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTAGGIA LUCA

(SPORTIVA CALTIGNAGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANGERUGA LORENZO

(ARDOR S.F. CORIO ASD)

Per aver colpito l'avversario con un pugno sulla pancia mentre entrambi i giocatori erano a terra.

CONTIELLO MATTEO

(SSD REAL ORIONE V.)

Per aver minacciato un avversario, dopo aver subito un fallo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLETTA CHRISTIAN

(SAN GIORGIO TORINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LORENZINI LUCA

(CUREGGIO CALCIO)

SALETTA GABRIELE

(SPORTIVA CALTIGNAGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FLORIDIA ANDREA

(CUREGGIO CALCIO)

TATILLI NICOLO

(POL.AD UNION BB
VALLESUSA)

TONANNI ARTURO SAMUEL (SPAZIO TALENT SOCCER)

GERARDO EMANUELE

(VENARIA REALE)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 28/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIANTI ALESSANDRO

(POLISPORTIVA DRUENTO
ASD)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

DELLA ROVERE MARCO

(ONNISPORT CLUB)

Per aver colpito un giocatore con una manata al volto entrando sul terreno di gioco. Lo stesso a fine gara si scusava.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RASERO ANDREA

(POL LIBERTAS ANTIGNANO)

TERZANO ALESSIO

(TOP FIVE S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALINITRO ORAZIO

(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

CARTOSCELLA CRISTIAN (ONNISPORT CLUB)

SARDI ALESSANDRO

(POLISPORTIVA DRUENTO
ASD)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERVETTI LUCA VINCENZO (A.S.D. STEAUÀ TORINO)

BELLANTI MATTEO

(AURORA NICHELINO)

BARIOLI DAVIDE (PRO IVREA CALCIO S.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTTALICO ALESSANDRO (VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENDEZ CORTES MATEO (A.S.D. STEAUÀ TORINO)

PERSTENIUC MARIUS DANIEL

(A.S.D. STEAUÀ TORINO)

SCORDINO BRUNO PIO (FUTSAL BUSCA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOFFANO PAOLO (C.B. SPORT CARAMAGNA)

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAMPINO ANTONIO (AURORA SAN GILLIO)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 30/11/2025

- **GARA POLISPORTIVA GARINO - NOVESE CALCIO FEMMINILE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita POLISPORTIVA GARINO - NOVESE CALCIO FEMMINILE, in calendario per il giorno 30 novembre 2025, valida per il campionato Promozione Femminile, Girone A, dal quale risulta la mancata disputa dell'incontro in ragione della non presentazione al campo della Società NOVESE CALCIO;

- viste le ammende disposte con CU n. 01 del 3/07/2025 LND PVA, nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 8, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società NOVESE CALCIO FEMMINILE con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

POLISPORTIVA GARINO - NOVESE CALCIO FEMMINILE 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società NOVESE CALCIO FEMMINILE;

- di comminare alla Società NOVESE CALCIO FEMMINILE l'ammenda di Euro 100,00 per la prima rinuncia.

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLORIAN GIORGIA

(CARONNESE WOMEN
SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 POLISPORTIVA PASTA

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali aggredivano i giocatori avversari. Tuttavia i dirigenti si attivavano per calmare la situazione ed allontanare i tifosi aggressivi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUGERI MARCO

(SANTANNA A.S.D.)

DEL GIUDICE FILIPPO

(TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NECULA KEVIN

(A.C.CUNEO 1905 OLMO)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BORGARO NOBIS 1965

Per ripetute offese ed insulti all'ufficiale di gara da parte dei propri sostenitori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/12/2025

GARBOLINO SILVIA

(ATLETICO C.B.L.)

Per continue proteste e ostacolo alla ripresa del gioco per ritardata uscita dal campo di gioco.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/12/2025

MIRETTI GIORGIO

(SALUZZO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

TOMATIS ROBERTO

(MONREGALE CALCIO)

Per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

CELLERINO ROBERTO (BORGARO NOBIS 1965)

Per essere entrato in campo senza autorizzazione.

MEIA ALESSANDRO (SALUZZO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BELFIORE PIETRO (PRO EUREKA)

Per grave fallo di gioco ai danni di un avversario, colpito al polpaccio con i tacchetti.

PERSICO ANTONIO (VINOVO SPORT EVENTS)

Per aver colpito con uno schiaffo un avversario a palla lontana.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AURORA DIEGO (BAVENO STRESA SSD A RL)

CAREDDU LORENZO (BEPPE VIOLA CALCIO)

CUREA IANIS ANDREI (BORGARO NOBIS 1965)

CERUTTI RICCARDO (BORGOSESIA CALCIO)

PENNA ELIA (CANELLI 1922)

DIALLO MAMADOU MANSOUR (MONREGALE CALCIO)

BOAGLIO NICOLAS (SALUZZO)

OBERTO TARENA MATTEO (V.D.A. CHARVENSOD)

PICCINI GIORGIO (V.D.A. CHARVENSOD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KOPA KENFACK YOWAN (ACADEMY VANCHIGLIA)

AMORESE GIULIO PIO (ASTI)

DIMATTEO JACOPO (BSR GRUGLIASCO ASD)

LEO ANDREA (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

GENNARO CRISTIAN (CRESCENTINESE)

TRUCCO FILIPPO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

FIERRO EMANUELE (SPAZIO TALENT SOCCER)

NAPOLI GABRIEL (V.D.A. CHARVENSOD)

PORFIDO SIMONE (VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NALLINO ISAC (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

VODISLAV NICOLO (ACADEMY VANCHIGLIA)

GROSSO SAMIR (IVREA CALCIO ASD)

TOMATIS GABRIELE (NICHELINO HESPERIA)

VENIGH MARCO (ORBASSANO CALCIO)

MONASTERO GIANLUCA (PIANEZZA)

ANTONICA FABIO NECULAI P (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

PATIERNON LORENZO (PRO EUREKA)

ANTONACCIO REMO (ROSTA CALCIO)

DUSHKU DENIS (S.D. SAVIO ASTI)

TESLARU ROXIN TEODOR (S.D. SAVIO ASTI)

FALCONE LORENZO (SALUZZO)

MEIA FEDERICO	(SALUZZO)	ALLOCCO TOMMASO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
RAGAGNIN ALESSANDRO	(SISPORT S.P.A.)	RAO SIMONE	(V.D.A. CHARVENSOD)
CATANZARO CRISTIAN	(VANCHIGLIA 1915)		

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CALCIO SETTIMO

Per non aver efficacemente arginato il comportamento irrispettoso dei propri giocatori verso l'ufficiale di gara a fine partita.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/12/2025

FALZONE GABRIELE (FOOTBALL CLUB VOLPIANO)

Per il comportamento gravemente irrispettoso tenuto in campo nei confronti dell'arbitro al quale contestava ripetutamente l'operato, inveendo contro il medesimo nonostante le ammonizioni ricevute e provocando l'allenatore e la panchina avversaria. Usciva dal campo insultando e provocando l'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

GILBERTI DANIELE (PIOSSASCO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SCELSI SIMONE (CALCIO SETTIMO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pesantemente e incessantemente insultato con appellativi ingiuriosi e continuati nonostante la sanzione ricevuta e fino al termine della gara.

VITALE CHRISTIAN (CALCIO SETTIMO)

Per condotta gravemente ed incessantemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, pesantemente insultato con appellativi ingiuriosi continui anche dopo la sanzione ricevuta fino al termine della gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMIR ADAM (PEDONA BORGO S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario con un calcio e uno schiaffo, seguiti ad un tentativo di sottrazione di palla e reazione avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINO DAVIDE	(FOOTBALL CLUB VOLPIANO)	VERRA GUIDO	(FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.)
EL YOUSSEFI AYMAD	(OVADESE SSDARL)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONO MARCO	(CACCIO SETTIMO)
------------	------------------

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ELIA BRYAN	(AYGREVILLE CALCIO)	LO PORTO MATTEO	(BULE'BELLINZAGO)
EL HARKATI SAMI	(CACCIO NOVESE)	RICCI FABIO	(CACCIO NOVESE)
UBA SELDI	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPOMOLLA ALBERTO	(ALPIGNANO)	BUONGIORNO SIMONE	(BARCANOVA CALCIO)
NIKA KLARION	(BUSCA 1920 A.R.L.)	RACHELLA FABIO	(CACCIO SETTIMO)
CANALI LEONARDO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	PAVESE LORENZO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
BRESCIA MATTIA	(SCA ASTI)	MALFATTI LEO	(SISPORT S.P.A.)
VERCELLI MATTEO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	OBASOHAN GREAT OSATO	(UNION NOVARA)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAROUI ADAM AMINE	(G.A.R. REBAUDENG)
-------------------	--------------------

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SAVIGLIANESE FBC 1919

Per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte della dirigenza della Saviglianese a gara conclusa e continuato anche all'interno dell'impianto.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 23/12/2025

MINETTI MATTEO (CAPRIATESE)

Per essere entrato in campo senza autorizzazione per protestare e aver contestato con insulti l'arbitro.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2026

SPANO ALBERTO (CHISOLA CALCIO)

Per il comportamento gravemente irrispettoso e violento dimostrato e attuato nell'esercizio delle proprie funzioni di assistente di parte nei confronti della dirigenza e dei giocatori della squadra avversaria. La condotta è particolarmente grave in quanto per la sua funzione dovrebbe fungere da esempio positivo per i giocatori di quella fascia d'età. Contrariamente ha insultato pesantemente tutti i componenti della panchina avversaria e i giocatori in campo, aggredendo con delle spinte al petto e alle spalle il dirigente del Morevillo, brandendo la bandierina in sua dotazione e ritardando la ripresa della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SANTORO RICCARDO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per condotta violenta verso un giocatore avversario consistita nel colpire un giocatore avversario alla spalla con la gamba, aggravata dalle circostanze, in quanto messa in atto a partita ormai terminata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALVAI CRISTIANO (PINEROLO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo, preso per il collo e atterrato.

CIMA SANDER FILIPPO (V.D.A. CHARVENSOD)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGLIO DAVIDE (BIELLESE 1902)

AIMAR LEONARDO

(BORGARO NOBIS 1965)

GILLIO TANCREDI (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

AYO PROSPER BABA

(SPAZIO TALENT SOCCER)

FANTINEL ANDREA (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILONI EMANUELE

(BSR GRUGLIASCO ASD)

DEMATTÉIS LUCA

(MONREGALE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO FEDERICO

(ATLETICO C.B.L.)

BALESTE DIEGO

(AYGREVILLE CALCIO)

BLASEOTTO NICCOLO

(BAVENO STRESA SSD A RL)

RUGGIA SIMONE

(BSR GRUGLIASCO ASD)

LASORELLA ALESSANDRO

(CACCIO SETTIMO)

VALLINO ALBERTO

(IVREA CALCIO ASD)

CORBANI LEONARDO

(PRO EUREKA)

COSTANTINI PIETRO

(SCA ASTI)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 23/11/2025

• GARA CENISIA A R.L. – CAPRIATESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato da parte della Società CAPRIATESE avverso la regolarità della gara disputata in data 23/11/2025 contro la società CENISIA A R.L., valida per il campionato Regionale Under 14, Girone E, s.s. 2025/2026, con il quale la Società reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n.9, del calciatore ISADOH CHRISTIAN JESUS, impiegato sul terreno di gioco, il quale non avrebbe potuto essere schierato poiché nato il 25.12.2013, non ancora dodicenne.

Osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 24/11/25 e 25/11/25 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria.

Quest'ultima si è difesa evidenziando come il regolamento di Settore Giovanile dà la possibilità di utilizzare fino a 5 giocatori nati nell'anno 2013 che abbiano compiuto i 12 anni.

Esaminati il referto di gara, nonché la distinta giocatori del CENISIAA R.L. per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, non solo perché aveva indosso la maglietta numerata con il 9, ma soprattutto perché, come emerge dal referto arbitrale, il giovane calciatore è stato sostituito al minuto 9 del secondo tempo.

Il ricorso va accolto: il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'attuale stagione sportiva per i campionati del Settore Giovanile e Scolastico detta la regola per la composizione della squadra dei "Giovanissimi", Under 14: "Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13º" (pag. 16/49).

Pertanto il calciatore ISADOH, al 31 dicembre 2024, non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età e pertanto non poteva essere schierato in campo.

In conseguenza, si

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società CAPRIATESE, assegnando gara persa alla Società CENISIA, ed omologando il seguente risultato:

CENISIA A R.L. - CAPRIATESE 0-3,

- di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla società CENISIA A R.L.;

- di squalificare la Dirigente accompagnatrice Sig.ra Annalisa BUTERRI, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino alla data del 16/12/2025;
- di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per il comportamento ingiurioso e denigratorio tenuto dalla propria tifoseria nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONETTI ALESSANDRO (V.D.A. CHARVENSOD)

PACIFICO ANDREA

(VINOVO SPORT EVENTS)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali per grande parte della gara continuavano a protestare contro le decisioni arbitrali e proferivano insulti contro l'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TARALLI MATTEO (SAN GIACOMO CHIERI)

Per condotta violenta consistita nel lanciare il pallone con violenza contro un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCINNI FABIO (ACADEMY VANCHIGLIA)

RACHADI IMRAN

(ALBESE 1917 SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 BORGO VITTORIA CIT TURIN

Per il comportamento irraguardoso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

GARE DEL 30/11/2025

- GARA PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - ELLEDI FC SSD RL

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita PRO VERCELLI 1892 SRL - ELLEDI FC SSD RL, in calendario per il giorno 30 novembre 2025, valida per il campionato Under 17 Femminile Regionale, Girone 1, dal quale risulta la mancata disputa dell'incontro in ragione della non presentazione al campo della Società ELLEDI FC SSD;

- viste le ammende dalla Federazione (Comunicato Ufficiale N°1 del 11/07/2025 SGS), nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 8, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società ELLEDI FC SSD con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

PRO VERCELLI 1892 SRL - ELLEDI FC SSD 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società ELLEDI FC SSD;

- di comminare alla Società ELLEDI FC SSD l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia.

- GARA AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuta la comunicazione da parte della Società MAPPANESE riferita alla gara AOSTA CALCIO 511 – MAPPANESE in calendario per il giorno 30 novembre 2025, valida per il campionato Under 17 Femminile Regionale, Girone 2, dal quale risulta la mancata disputa dell'incontro in ragione della non presentazione al campo della Società MAPPANESE;

- viste le ammende dalla Federazione (Comunicato Ufficiale N°1 del 11/07/2025 SGS), nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 8, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società MAPPANESE con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società MAPPANESE;

- di comminare alla Società MAPPANESE l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVARA EMMA (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 16/12/2025

CORTELLA MARCO (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORTELLA LUCA (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE) SHEMUNI GRIDJON (OULX)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 POLISPORTIVA PASTA

Per il comportamento offensivo ed ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro con insulti sessisti.

WALKING FOOTBALL OVER 50

GARA DEL 24/11/2025

- **F.C. GARLASCO – W.F. CONFARTIGIANATO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- vista la comunicazione inviata dalla Società W.F. Confartigianato;
- rilevato che la società W.F. CONFARTIGIANATO ha comunicato di rinunciare a partecipare alla gara F.C. GARLASCO – W.F. CONFARTIGIANATO in calendario per il giorno 24/11/2025, valida per il Campionato Walking Football Over 50, s.s. 2025/2026, senza addurre motivazioni di assoluta gravità;
- verificato che la squadra ospite ha comunque comunicato la mancata partecipazione già il giorno 20 novembre 2025;
- visto il Regolamento Walking Football 2025 - 2026 del 15 settembre 2025;
- considerato che l'art. 17.2 del suddetto Regolamento non consente il rinvio della partita, salvo motivi di assoluta gravità e calamità naturali, che non paiono sussistere nella fattispecie in esame;
- considerato, altresì che, dall'interpretazione sistematica dei commi 2 e 3 del sopra citato art. 17 è consentito desumere la volontà regolamentare di punire con la perdita a tavolino della partita anche il caso di mancata partecipazione alla gara (e non solo la presentazione della squadra con ritardo oltre i 30');

DELIBERA

- di sanzionare la società W.F. CONFARTIGIANATO con la perdita della gara a tavolino, omologando il seguente risultato:

F.C. GARLASCO – W.F. CONFARTIGIANATO 3-0

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2025

FRESIA PAOLO

(FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale n. 2. La squalifica viene contenuta in ragione delle tempestive scuse per quanto accaduto prestate dal sig. Fresia.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MERLO ALBERTO

(US ALESSANDRIA
CALCIO1912)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERNARDI EDOARDO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	CAUTIERO RICCARDO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
MANTO GAETANO	(BORGOSERIA CALCIO)	LABARDO ALESSANDRO	(PRO VILLAFRANCA)
BIONDO FABIO	(VOLPIANO PIANESE)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BOSIO PAOLO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
-------------	-----------------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIANCO FRANCESCO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	GALFRE DANIELE	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
GYIMAH DERRICK	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	TALL MOUSSA	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
FERRARI ENZO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	ROMERIO BONAZZI GIULIO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
MAZZOLA LUCA	(BORGOSERIA CALCIO)	VIOTTO EDOARDO	(CALCIO SETTIMO)
CINQUINI MATTIA	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	KANKAM KEVIN	(PRO VILLAFRANCA)
VENTURELLO LORENZO	(PRO VILLAFRANCA)	PIANA MATTIA	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)

COPPA ITALIA ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

SERAMI STEFANO	(TORINO WOMEN)
----------------	----------------

Allontanato dal campo per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESSE SOFIA	(CIT TURIN LDE)
-------------	-----------------

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BACCINO AURORA	(CIT TURIN LDE)
----------------	-----------------

52° TORNEO “CADUTI DI SUPERGA – UNDER 15 – ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ LUCENTO

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LUCENTO

Per aver, in qualità di società organizzatrice del Torneo, consentito o comunque non impedito l'accesso alla zona spogliatoi da parte delle tifoserie, tanto che una persona, all'esito della gara G.A.R. REBAUDENGO - FOOTBALL CLUB VOLPIANO, si è avvicinata all'arbitro con fare minaccioso, prendendolo per un braccio e costringendolo a girarsi; la sanzione viene contenuta in ragione del fatto che non sono derivate conseguenze fisiche per il direttore di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

a) Seduta del 28.11.2025. Collegio composta da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente)

Reclamo della C.B. Sport Caramagna (CN) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 77 del 13/11/2025 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara C.B. Sport Caramagna – Accademia Marene disputata in data 09/11/2025

Con reclamo inviato a mezzo Pec la società C.B. Sport Caramagna si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le seguenti sanzioni:

- gara persa alla Società C.B. Sport Caramagna, oggettivamente responsabile della sospensione dell'incontro ex art. comma 1 del C.G.S, con il punteggio di 0-3;
- l'ammenda di € 300,00 alla società reclamante;
- la squalifica del campo di gioco alla Società reclamante per una gara;
- la squalifica per 12 gare effettive ex art. 28 C.G.S. al giocatore Davide Vanzetti.

Nel provvedimento impugnato si legge che “l’arbitro al 10° minuto del secondo tempo sospendeva la gara a seguito di insulti razzisti e minacce proferite dal capitano sig. Vanzetti Davide (C.B. Sport Caramagna) e dalla tribuna da parte dei sostenitori della squadra di casa. In vero, a seguito dell’espulsione del capitano come sopra riportato l’arbitro veniva accerchiato da tutti i componenti della squadra ospitante che protestavano animatamente. In quel frangente il capitano, sig. Vanzetti rivolgeva frasi di sfondo razziale nei confronti del direttore di gara. L’arbitro a tal punto considerata la

situazione che si era creata, sul terreno di gioco e sugli spalti, vedeva messa a repentaglio la propria incolumità e non era più in grado di fare proseguire la gara che di conseguenza veniva sospesa”.

Nel referto arbitrale, l'arbitro scrive “*dopo che è stato ammonito (ndr Sig. Davide Vanzetti) viene verso di me urlando e dicendomi che minchia guardi. Dopo di che gli ho fatto vedere il secondo cartellino seguito dal cartellino rosso*” e, nelle note sullo svolgimento della gara, aggiunge “*al minuto 10 del 2T su risultato 4-2 ho dovuto sospendere la gara a causa di insulti razzisti e minacce ricevuti dalla tribuna della squadra di casa e dal capitano (nr8). Dopo che è stato espulso il capitano vengo circondato da tutta la squadra di casa protestandomi la decisione. Il capitano mi ha detto “vai a cagare razza di merda”, invece della parte della tribuna ho sentito messa a repentaglio la mia incolumità*”.

Nel proprio reclamo la C.B. Sport Caramagna offre una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dal referto arbitrale, e in particolare dell'episodio scatenante l'intera vicenda, così sostenendo la propria richiesta di sospensione ed annullamento o diminuzione delle sanzioni inflitte alla Società ed al giocatore Vanzetti. Sul punteggio di 4-2 per la squadra ospitante, in occasione di un calcio di punizione a centrocampo, il capitano della Società reclamante, Sig. Vanzetti, spostava il pallone di circa due metri dal luogo del fallo, il direttore di gara provvedeva quindi immediatamente ad ammonirlo e a quel punto, il capitano si rivolgeva in modo brusco al direttore di gara rivolgendogli testuali parole “che cazzo fischi?”. All'espressione inurbana ricevuta – continua la ricostruzione offerta nel reclamo - il direttore di gara mostrava il secondo cartellino giallo e procedeva con la conseguente espulsione del Vanzetti che, dopo aver chiesto spiegazioni ma senza proferire espressioni minacciose o epiteti ingiuriosi, abbandonava il terreno di gioco. A questo punto un gruppo di 3 o 4 giocatori della società ospitante si avvicinavano al direttore di gara protestando e chiedendo anch'essi una spiegazione dell'accaduto. Il direttore di gara dapprima estrae il cartellino giallo verso uno dei giocatori intorno a lui e subito dopo decideva di interrompere la gara con il triplice fischio. Dopo una serie di tentativi dei dirigenti di ottenere una spiegazione per questa decisione repentina – continua il reclamo - il capitano della squadra ospite ed il vice-capitano della squadra ospitante riuscivano ad ottenere udienza dal direttore di gara ma quest'ultimo informava i giocatori che l'incontro non sarebbe ripreso e che ogni motivo sarebbe stato a loro noto in settimana con la pubblicazione del comunicato ufficiale. La società Reclamante sostiene, inoltre, che nemmeno da parte dei propri sostenitori siano state proferite espressioni ingiuriose di carattere razzista né frasi minacciose o di carattere discriminatorio, situazione quest'ultima confermata anche attraverso l'allegazione di n. 29 dichiarazioni di tesserati e sostenitori della società ospitante e n. 1 dichiarazione del presidente della Società ospite Sig. Lorenzo Rosano.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Innanzitutto, Questa Corte ritiene di dover sottolineare che, seppure prodotte in numero significativo, le dichiarazioni indicate alla memoria difensiva non possono fornire una solida base su cui fondare un accoglimento pieno del reclamo proposto da parte della Società C.B. Sport Caramagna, poiché le stesse dichiarazioni non riportano esattamente cosa ha detto il calciatore Sig Vanzetti e si limitano a riportare che “*non ci sono stati cori e atteggiamenti razzisti nei confronti di nessuno*” (riferendosi, quindi, più al pubblico che al calciatore). D'altro canto, è noto il valore probatorio del referto arbitrale ex art. 61 comma 1^a C.G.S., che pertanto non può essere messo in discussione in assenza di univoci elementi probatori che attestino il contrario rispetto a quanto ivi riportato dal direttore di gara. La Corte, inoltre, vista propria l'allegazione di una tale allegazione di dichiarazioni difensive a discarico, ha comunque ritenuto di richiedere all'arbitro, tramite referente AIA, un supplemento di rapporto per meglio specificare i fatti occorsi. Ebbene, in quest'ultimo documento l'arbitro conferma che il calciatore Vanzetti gli ha rivolto l'espressione discriminatoria “*vai a cagare razza di merda*”; quanto al pubblico, invece, viene specificato dal direttore di gara che una piccola parte della tifoseria di casa ha rivolto al suo indirizzo, anche prima dell'episodio che ha coinvolto il Vanzetti, espressioni di insulto quali “*ti aspettiamo fuori, sei un coglione, sei un pagliaccio, figlio di puttana*”, e altresì discriminatorie come “*rumeno di merda, che cazzo fai qui ti prendi le botte*”.

Pertanto, quanto al calciatore Vanzetti, ritenuta provata la violazione dell'art. 28 C.G.S., si ritiene in ogni caso di ridurre la sanzione attestandola sul minimo edittale – molto elevato – previsto dalla norma, in quanto l'espressione discriminatoria – molto grave e assolutamente censurabile – si è comunque limitata ad una sola e circoscritta frase.

Quanto al comportamento dei propri sostenitori, gravemente irriguardoso e ingiurioso e altresì discriminatorio, si ritiene che l'ammenda di euro 300,00 possa ritenersi già adeguatamente afflittiva e

adeguata agli episodi occorsi, dovendosi quindi annullare la squalifica del campo per una gara inflitta in primo grado, ma dovendosi aggiungere all'ammenda anche la diffida ex art. 8, co. 1, lett. c), C.G.S.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

la sanzione inflitta al calciatore Vanzetti Davide rideterminandola nella squalifica per 10 gare effettive

ANNULLA

la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara inflitta in primo grado alla Società reclamante

CONFERMA

l'ammenda di € 300,00 inflitta in primo grado alla Società reclamante con l'aggiunta della diffida ex art. 8, co. 1, lett. c), C.G.S.

CONFERMA

la sanzione della gara persa alla Società C.B. Sport Caramagna con il punteggio di 0-3 a tavolino a favore della Accademia Marene

Dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 28.11.2025. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente Estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente)

Reclamo presentato della società A.D. F.C. SANFRE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 13.11.2025 della delegazione provinciale Cuneo, in relazione alla gara AD FC SANFRE – A.S.D. LIONS UNITED ALBA, disputata in data 07/11/2025, Campionato Terza Categoria, girone A.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 16.11.2025, la società A.D. F.C. SANFRE chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo, avente ad oggetto la squalifica per sei giornate di gara effettive inflitta al proprio calciatore FTONI Alfonso per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Dalla lettura del referto arbitrale, che riporta una ricostruzione circostanziata degli avvenimenti, emerge che al termine della gara all'arbitro erano rivolte minacce da parte del calciatore FTONI, e in particolare che *"a fine partita mi minaccia fino all'entrata nello spogliatoio dicandomi che dopo la doccia mi avrebbe aspettato fuori. Così ha fatto, continuandomi a minacciare fino al parcheggio della macchina senza sosta"*.

Tale condotta, caratterizzata da un atteggiamento intimidatorio continuo e crescente, proseguiva dunque oltre il triplice fischio, accompagnando l'arbitro lungo tutto il tragitto verso gli spogliatoi e successivamente fino al parcheggio, rendendo manifesta la volontà del tesserato di perseverare in un comportamento minaccioso e lesivo del prestigio e dell'incolumità, quantomeno psichica, del direttore di gara.

Nel reclamo proposto, la Società deduce che il proprio tesserato non avrebbe in alcun modo rivolto minacce all'arbitro, limitandosi invece a chiedere chiarimenti in merito al provvedimento di espulsione comminato al termine della gara. A sostegno di tale versione, la Società fa riferimento alla presenza di registrazioni video provenienti dall'impianto di sorveglianza, sia nelle aree esterne all'impianto sportivo, sia nello spazio antistante il rettangolo di gioco, nonché nel parcheggio, le quali – secondo quanto sostenuto nel reclamo – mostrerebbero un comportamento del calciatore privo di atteggiamenti intimidatori o minacciosi.

Il reclamo non può trovare accoglimento e deve pertanto essere respinto.

Dalla documentazione ufficiale di gara e, in particolare, dal referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva fa piena prova in ordine ai fatti occorsi in occasione della gara, emerge con chiarezza che il tesserato FTONI ha posto in essere una condotta connotata da carattere minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro, protrattasi ben oltre il termine dell'incontro.

Quanto alle registrazioni video prodotte dalla Società, esaminate da Codesta Corte, a prescindere dalla loro ammissibilità e valenza probatoria, esse non risultano idonee a smentire la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale. Le immagini, infatti, non consentono di escludere né la portata delle espressioni minacciose riportate dall'Arbitro (essendo del tutto prive di audio), né la persistenza dell'atteggiamento intimidatorio descritto nel referto; anzi, a ben vedere, le immagini non fanno che confermare un atteggiamento del FTONI quantomeno concitato, e protrattosi ben oltre la fine della gara e a lungo anche nei pressi del parcheggio, di talchè risulta pienamente confermata la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara.

Alla luce dei suddetti elementi, allora, la Corte ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia corretto e proporzionato alla condotta tenuta dal calciatore, e altresì giustificata un'entità della sanzione di poco superiore al minimo edittale visto il perdurarsi della condotta e le sue modalità, di talchè la sanzione irrogata deve essere integralmente confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla Società A.S. F.C. SANFRE, confermando la squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore FTONI ALFONSO.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Martina Minicozzi

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

**c) Seduta del 28.11.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore), Dr.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente).
Reclamo della Società MONTALTO DORA A.S.D. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del 20.11.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara La ROMANESE - MONTALTO DORA A.S.D. disputata in data 16.11.2025, Campionato di Terza Categoria, Girone A**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 20.11.2025, la Società MONTALTO DORA A.S.D. chiede la revisione del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per quattro giornate effettive ai propri giocatori ALESSANDRINI Fabio e CASTELNUOVO Leonardo per ripetuti epiteti gravemente offensivi e gravemente irriguardosi nei confronti dell'arbitro ex art. 36, co. 1 a) CGS; analogamente il calciatore LAGO Davide ha ricevuto una squalifica per tre gare effettive per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara ai sensi del medesimo art. 36 sopracitato, e infine il calciatore BOREA Lorenzo è stato squalificato per due giornate effettive per grave fallo di gioco.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'irricevibilità per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, C.G.S., che dispone: *"I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice"*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2., "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato *"a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.

Pertanto, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, questa Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società MONTALTO DORA A.S.D., senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

Ad abundantiam, si sottolinea come il reclamo proposto per il calciatore BOREA Lorenzo sia in ogni caso inammissibile anche ex art. 137, comma 3., lett. a), C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA IRRICEVIBILE

il reclamo presentato dalla Società MONTALTO DORA A.S.D. per mancata allegazione della relativa tassa.

Il componente estensore
Dr. Michele Penza

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

d) Seduta del 28.11.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente)

Reclamo della Società A.S.D Autovip San Mauro Calcio avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 33 del 13.11.2025 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara Cafasse Balangero- Asd Autovip San Mauro del Campionato Provinciale Under 19

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 19.11.2025, correttamente preannunciato in data 15.11.2025, la Società A.S. D Autovip San Mauro Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contenuta nel comunicato in epigrafe, con cui è stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 13.11.2026 a carico dell'allenatore della squadra Under 19, Napoli Giuseppe poiché lo stesso “*dopo la notifica del cartellino rosso assumeva toni e gesti minacciosi fino ad arrivare ad un faccia a faccia con l'arbitro. Non pago, dopo aver ricevuto le motivazioni della sanzione comminata, il tecnico nell'allontanarsi tornava indietro e sputava verso il direttore di gara senza attingerlo*”.

Nel referto arbitrale si legge che, al minuto 45 +4' del secondo tempo regolamentare, l'allenatore della squadra ospite Napoli Giuseppe, esprimendo dissenso per un calcio di punizione fischiato contro, veniva espulso per aver calciato un cono in campo. Si legge altresì: “*Dopo aver ricevuto l'espulsione l'allenatore è venuto faccia a faccia con me urlandomi e dicandomi che mi fica uno schiaffo e che dopo la partita mi aspetta fuori. Dopo che gli ho spiegato perché è stato espulso si gira mi sputa e se ne va*”.

Nel proprio reclamo, la Società forniva una ricostruzione diversa dell'accaduto rispetto a quanto riportato dal referto arbitrale. In particolare, viene smentito categoricamente l'episodio dello sputo rivolto nella direzione del direttore di gara, rilevando altresì la contraddizione tra la decisione di primo grado ed il referto arbitrale; nella prima si afferma, infatti, che l'allenatore sia tornato indietro al fine di rivolgere lo sputo all'arbitro, mentre nel referto non si fa cenno a tale dinamica. La Società conferma che il proprio allenatore ha colpito il conetto che delimitava l'area tecnica e che, dopo l'espulsione per tale ragione, si è rivolto verbalmente in modo inappropriate al direttore di gara, ma solo verbalmente e ad una distanza fisica consona.

A sostegno della propria ricostruzione della vicenda, la Società allega la dichiarazione spontanea sottoscritta dall'allenatore Napoli Giuseppe, il quale ha porto le proprie scuse per le espressioni irriguardose rivolte all'arbitro, e altre due dichiarazioni sottoscritte dai dirigenti Stefano Gilli e Vito Di Lernia.

Il reclamo può parziale trovare accoglimento.

Questa Corte, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene innanzitutto corretto qualificare la complessiva condotta attribuita all'allenatore nell'art. 36 del C.G.S., poiché la condotta dell'allenatore si è concretizzata in una serie di atti gravemente irrISPETTOSI e minacciosi nei confronti del direttore di gara, ad una distanza fisica ravvicinata e culminati nello sputo. Viste le nette censure presenti nel reclamo e la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento di primo grado leggermente difforme da quanto scritto nel referto, la Corte ha ritenuto opportuno chiedere un supplemento di referto all'arbitro, tramite il rappresentante AIA. Ebbene, dal supplemento di rapporto ricevuto da Questa Corte, viene confermato e specificato che il Napoli, a seguito del cartellino rosso, è andato faccia a faccia verso l'arbitro per chiedere spiegazioni, proferendo una frase minacciosa; a seguito delle spiegazioni dell'arbitro, il Napoli si è girato ed ha iniziato a dirigersi verso l'uscita del campo, salvo poi, dopo 5-6 passi, girarsi nuovamente verso l'arbitro sputando. Il direttore di gara ha comunque specificato di non essere stato attinto dallo sputo.

Dunque, alla luce del referto di gara e del suo supplemento, considerata la natura di fonte privilegiata di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S., la Corte ritiene provata la dinamica dei fatti ivi riportata, pur con alcune specificazioni, soprattutto in tema sanzionatorio, di seguito riportate.

In primo luogo, lo sputo, gesto assai censurabile e contrario ai principi di correttezza sportiva, non ha attinto l'arbitro (neanche superficialmente e neanche nelle vicinanze), e dai complessivi elementi

istruttori raccolti non può dirsi accertato che fosse indirizzato intenzionalmente a colpire il direttore di gara (il che avrebbe potuto integrare la violazione ex art. 35 C.G.S.), quanto piuttosto sembra potersi ascrivere ad una delle modalità con cui è stata posta in essere la complessiva condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Invero, anche in base al generale orientamento della giustizia sportiva di Questo Comitato, anche di primo grado – che differenzia notevolmente l'entità della sanzione da irrogare per uno sputo in base alle intenzioni dell'autore e al soggetto verso cui lo sputo viene rivolto, alla distanza tra l'autore e il destinatario del gesto, e alla parte del corpo eventualmente attinta dallo sputo – oltre che avendo riguardo alla giurisprudenza superiore endofederale (cfr. CSA, III Sez., Decisione n. 52, 2024-25), a parere di Questa Corte l'entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto al fatto occorso nel caso di specie. Tenendo quindi in considerazione il complessivo comportamento del Napoli, indubbiamente grave e censurabile, le modalità della condotta e le sue e intenzioni, e allo stesso tempo il contenuto del reclamo, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, nonché della finalità rieducativa e risocializzante della stessa, la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta all'allenatore Napoli Giuseppe rideterminandola fino al 13.03.2026, ritenendo tale, comunque rilevante, entità più adeguata al fatto occorso e parimenti afflittiva.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

RIDUCE

la sanzione irrogata a Napoli Giuseppe rideterminandola nella squalifica fino al 13.03.2026.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Dicembre 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Dicembre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)

RECUPERI**CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI**

GIRONE B			DATA	ORA	
GARA					
AOSTA CALCIO 511	DRUENTINA	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	10/12/25	20:30	9A MONTFLEURI - AOSTA
					VIA PICCOLO SAN BERNARDO, 65/A

CAMPIONATO FP PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
RIVER PLAINE					FRAZIONE CHEZ SAPIN
RIVER PLAINE	RACCO 86	COMUNALE	10/12/25	20:30	10A FENIS

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGIONALE

GIRONE D			DATA	ORA	
BOVES MDG CUNEO					VIA PEVERAGNO, 75
BOVES MDG CUNEO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	RENATO BOGGIONE	10/12/25	18:30	5A BOVES



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 4/12/2025)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	14 A	AYGREVILLE CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL				COMUNALE "M. MILLIERY" MONTJOVET FRAZIONE BERRIAZ

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	14 A	VENARIA REALE	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO				SINTETICO "COMUNALE" GRUGLIASCO VIA LEONARDO DA VINCI 24

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	14 A	VARZESE	SIZZANO				COMUNALE TRONTANO - LOC. COSASCA VIA LEONARDO DA VINCI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	14 A	TRECATE CALCIO	VIGUZZOLESE				SINTETICO "NOVARELLO B - N 5" GRANOZZO CON MONTELLA VIA D.GRAZIOSI
07/12/2025	14 A	PERNATESE 1928	OLIMPIA SANT AGABIO 1948				COMUNALE PERNATE - NOVARA STRADA OLEGGIO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	12 A	US PROVIGEZZO	SERRAVALLESE 1922				GIOVANNI BROCCA BEURA VIA SAN GIORGIO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	12 A	AOSTA CALCIO 511	DORINA				"GIANPIERO FRAND GENISOT" MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A
07/12/2025	12 A	RIVER PLAINE	LA NUOVA LANZESE				COMUNALE NUS VIA CIRCONVALLAZIONE

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	12 A	VINOVO SPORT EVENTS	VIANNEY		17:30		

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	12 A	CASSINE	NIZZA VALLEBELBO		15:00		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	10 A	VOLPIANO PIANESE	LASCARIS 1954 ASD		14:30		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	12 A	CITTA DI CASALE	MONFERRATO		15:00		SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/12/2025	9 A	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	AREA CALCIO ALBA ROERO		21:30		PALESTRA C5 "BOBLINGEN" ALBA VIA TEODORO BUBBIO, 20

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	11 A	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	POLISPORTIVA GARINO				E.CASTIGLIANO VERCCELLI VIA GUGLIELMO OBERDAN
07/12/2025	11 A	BOYS E GIRLS CALCIO	VILLASTELLONE CARIGNANO				GEIRINO OVADA STRADA GRILLANO, 2/C

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	13 A	ACQUI F.C. SSDARL	GOZZANO SSDRL		16:45		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	13 A	IVREA CALCIO ASD	BIELLESE 1902				COMUNALE ALBIANO D IVREA VIA VECCHIO NAVIGLIO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	13 A	ACADEMY VANCHIGLIA	PIANEZZA		12:00		

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	AYGREVILLE CALCIO	FOOTBALL CLUB VOLPIANO				BRUNOD CHATILLON LOC. GRANGE, VIA ITALO MUS
06/12/2025	13 A	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	BARCANOVA CALCIO				COMUNALE SAN GIORGIO CANAVESE STRADA PER OZEGNA, 4

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	ALPIGNANO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.		17:00		
06/12/2025	13 A	MAPPANESE	POL. PARADISO COLLEGNO		14:30		
06/12/2025	13 A	VINOVO SPORT EVENTS	BSR GRUGLIASCO ASD		17:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	A.C.CUNEO 1905 OLMO	CHISOLA CALCIO		17:15		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	GASSINOSANRAFFAELE	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.		16:30		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	1924 SUNO F.C.D.	ACADEMIA BORGOMANERO1961		15:10		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	13 A	CENISIA A R.L.	ALPIGNANO		18:15		

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	6 A	ACADEMY VANCHIGLIA	VALLORCO		16:30		
06/12/2025	6 A	VOLPIANO PIANESE	DORINA				GOIA VOLPIANO VIA SAN GRATO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	6 A	VINOVO SPORT EVENTS	NICHELINO HESPERIA		12:00		
07/12/2025	6 A	ROSTA CALCIO	VENARIA REALE		17:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	6 A	A.C.CUNEO 1905 OLMO	BUSCA 1920 A.R.L.		15:00		SINTETICO "PARCO GIOVENTU" CUNEO VIA PORTA MONDOVI 15
06/12/2025	6 A	FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	PEDONA BORGO S.D.		17:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	6 A	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	US ALESSANDRIA CALCIO1912		16:30		
06/12/2025	6 A	DERTHONA FBC 1908	SISPORT S.P.A.		15:30		
07/12/2025	6 A	CENISIA A.R.L.	SPAZIO TALENT SOCCER		16:45		

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2025	5 R	REAL 909	AURORA CALCIO FEMMINILE		18:30		"NITTI" ERBA NATURALE TORINO VIA NITTI, 6

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	5 R	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	DERTONA CALCIO GIOVANILE		10:30		ALDO VIGNO BORGovercelli VIA REPUBBLICA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	5 R	AOSTA CALCIO 511	PONDERANO				"GIANPIERO FRAND GENISOT" MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	5 R	VENARIA REALE	ACADEMIA TORINO CALCIO		13:15		

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	5 R	MAPPANESE	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.		14:30		

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GIRONE 1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	1 R	BORGOSESIA CALCIO	BAENO STRESA SSD A RL		19:30		SINTETICO "RINALDO PONZANA" ROMAGNANO SESIA VIA MONTE BIANCO, 7

GIRONE 2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	1 R	VOLPIANO PIANESE	CALCIO SETTIMO				SINTETICO "BERTOLOTTI" VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5

GIRONE 3

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	1 R	PRO VILLAFRANCA	US ALESSANDRIA CALCIO1912				PIERO SARDI CANELLI VIA RICCADCODONNA, 109/111

- **RECUPERI**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	12 A	VAL MAIRA	BISALTA				COMUNALE VILLAR SAN COSTANZO VIA CAMPO SPORTIVO 3
17/12/2025	12 A	S.SEBASTIANO	SALICE				

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 4 DICEMBRE 2025

SABATO 13 DICEMBRE 2025

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A		DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	BRIGA	FAUSTO BERTOLONE	13/12/25 15:00	11A MOTTALCIATA VIA MORICCO, 1
ACADEMIA BORGOMANERO1961 UNION NOVARA		SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	13/12/25 14:30	11A BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BULE'BELLINZAGO	US ALESSANDRIA CALCIO1912 COMUNALE - ERBA NATURALE		13/12/25 15:00	11A BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100
CITTA DI CASALE	GATTINARA F.C.	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	13/12/25 15:00	11A CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
LUPETTI BIANCHI TRINO	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	13/12/25 15:00	11A TRINO VIA ADAMELLO
POL. FRUGAROLESE	IVREA CALCIO ASD	PAOLO BOLZI	13/12/25 14:30	11A FRUGAROLO VIA SAN ROCCO
VERBANIA CALCIO	FULGOR CHIAVATTESE R.V.	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	13/12/25 15:30	11A VERBANIA - INTRA VIA FARINELLI 10
GIRONE B		DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	BORGARO NOBIS 1965	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	13/12/25 15:00	11A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO, 65/A
CENISIA A.R.L.	CASELLE CALCIO	SINTETICO "CENISIA"	13/12/25 14:30	11A TORINO VIA REVELLO
LASCARIS 1954 ASD	DRUENTINA	SINTETICO "SOFFIETTI B"	13/12/25 14:30	11A PIANEZZA VIA CLAVIERE 16
LUCENTO	PRO EUREKA	SINTETICO "RICONDA"	13/12/25 15:00	11A TORINO CORSO LOMBARDIA 107
TORINESE 1894 ASD	CARRARA 90	GLADIOLI	13/12/25 14:30	11A TORINO VIA DEI GLADIOLI 33/A
V.D.A. CHARVENSOD	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "GUIDO SABA"	13/12/25 15:00	11A CHARVENSOD PLAN FELINAZ, 109
VANCHIGLIA 1915	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	13/12/25 14:00	11A TORINO VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE C			DATA	ORA	
BSR GRUGLIASCO ASD	BEIBORG	SINTETICO "COMUNALE"	13/12/25	18:00	11A GRUGLIASCO
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	VILLARBASSE	SINTETICO "CAVORETTO"	13/12/25	15:00	11A TORINO
CHIERI	VILLAR PEROSA	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	13/12/25	15:00	11A CHIERI
LUSERNA	ROSTA CALCIO	BERTOLOTTO	13/12/25	17:30	11A LUSERNA SAN GIOVANNI
PINEROLO	MIRAFIORI A.S.D.	BARBIERI	13/12/25	15:00	11A PINEROLO
SISPORT S.P.A.	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	13/12/25	15:00	11A TORINO
SPAZIO TALENT SOCCER	POLISPORTIVA GARINO	SINTETICO "PELLERINA 1"	13/12/25	17:00	11A TORINO

GIRONE D			DATA	ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	A.C. CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "BARISONE"	13/12/25	15:00	11A ACQUI TERME
ALBESE 1917 SSDARL	ATLETICO RACCONIGI	SINTETICO "MICHELE COPPINI"	13/12/25	15:00	11A ALBA
CHERASCHESE 1904	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "ROELLA"	13/12/25	15:00	11A CHERASCO
GIOVANILE CENTALLO 2006	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "COMUNALE"	13/12/25	15:00	11A CENTALLO
MONREGALE CALCIO	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	13/12/25	15:00	11A MONDOVI
OVADESE SSDARL	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	GIOVANNI MERLINO	13/12/25	15:00	11A MOLARE
SANT'ALBANO	SPARTAK SAN DAMIANO	COMUNALE	13/12/25	16:30	11A SANT'ALBANO STURA

DOMENICA 14 DICEMBRE 2025

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A			DATA	ORA	
BAVENO STRESA SSD A RL	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "L. FORLANO"	14/12/25	14:30	15A STRESA
BORGARO NOBIS 1965	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	WALTER RIGHI	14/12/25	14:30	15A BORGARO TORINESE
BORGOSÉSIA CALCIO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25	14:30	15A BORGOSÉSIA

BULE' BELLINZAGO	PRO EUREKA	COMUNALE - ERBA NATURALE	14/12/25 14:30 15A BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
CALCIO SETTIMO	ACADEMIA BORGOMANERO1961	PRIMO LEVI	14/12/25 14:30 15A SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
DRUENTINA	BRIGA	ANTONIO MORELLO	14/12/25 14:30 15A DRUENTO	VIA G.DONIZETTI, 14
LASCARIS 1954 ASD	FULGOR CHIAVATTESE R.V.	SINTETICO "SOFFIETTI B"	14/12/25 14:30 15A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
VOLPIANO PIANESE	AYGREVILLE CALCIO	GOIA	14/12/25 14:30 15A VOLPIANO	VIA SAN GRATO

GIRONE B			DATA	ORA
ACQUI F.C. SSDARL	PINEROLO	JONA OTTOLENGHI	14/12/25 14:30 15A ACQUI TERME	VIA SOPRANO, 94
ALBESE 1917 SSDARL	S.D. SAVIO ASTI	AUGUSTO MANZO	14/12/25 14:30 15A ALBA	CORSO PIAVE, LOC. SAN CASSIANO
CHERASCHESE 1904	US ALESSANDRIA CALCIO1912	"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE	14/12/25 14:30 15A CHERASCO	VIA GIOLITTI, 6/A
CHIERI	MONREGALE CALCIO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	14/12/25 14:30 15A CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
FOSSANO CALCIO SSD A R.L. PRO VILLAFRANCA		SINTETICO "POCHISSIMO"	14/12/25 14:30 15A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
OVADESE SSDARL	A.C.CUNEO 1905 OLMO	GEIRINO	14/12/25 14:30 15A OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C
PRO DRONERO	GIOVANILE CENTALLO 2006	FILIPPO DRAGO	14/12/25 14:30 15A DRONERO	VIA PASUBIO, 34
VANCHIGLIA 1915	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	14/12/25 14:30 15A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA
ARONA CALCIO	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	14/12/25 14:30 15A ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
CITTA DI CASALE	CE.VER.SA.MA BIELLA	NATALE PALLI	14/12/25 14:30 15A CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
GATTINARA F.C.	LUPETTI BIANCHI TRINO	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4
GRAVELLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO	BOROLI	14/12/25 14:30 15A GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
IVREA CALCIO ASD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	GINO PISTONI	14/12/25 14:30 15A IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
ORIZZONTI CANAVESEALICESE DUFOUR VARALLO		FRANCESCO FORMIA	14/12/25 14:30 15A TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'

PIEDIMULERA	ORNAVASSESE	ANGELO TERZI	14/12/25 14:30 15A PIEDIMULERA	VIA BRAILLE, LOC. MOIACHINA
UNION NOVARA	VIRTUS VERCELLI	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A SAN PIETRO MOSEZZO	VIA ROMA 1

GIRONE B			DATA	ORA
ALPIGNANO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	ALLENDE - ERBA NATURALE	14/12/25 14:30 15A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	MONTANARO	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	14/12/25 14:30 15A SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
BARCANOVA CALCIO	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "BARCANOVA"	14/12/25 14:30 15A TORINO	VIA OCCIMIANO 17
BSR GRUGLIASCO ASD	VENARIA REALE	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 14:30 15A GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CAFASSE BALANGERO	LUCENTO	COMUNALE "DOTT. P. FARALLI"	14/12/25 14:30 15A CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI
LA VISCHÈSE	POL. AD UNION BB VALLESUSA	STEFANO ACCOTTO	14/12/25 14:30 15A VISCHE	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA
ROSTA CALCIO	PIANEZZA	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 14:30 15A GIAVENO	VIA BEALE SNC
SPORTIVA NOLESE	VALLORCO	SINTETICO "LINO CERVA"	14/12/25 14:30 15A NOLE	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6

GIRONE C			DATA	ORA
BOVES MDG CUNEO	MORETTA	RENATO BOGGIONE	14/12/25 14:30 15A BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	SOMMARIVA PERTO	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A CARMAGNOLA	CORSO ROMA, 24
INFERNOTTO CALCIO	VILLAFRANCA	CAV. ANTONIO ABBURA	14/12/25 14:30 15A BARGE	VIA AZIENDA MOSCHETTI, 5
ORBASSANO CALCIO	ATLETICO RACCONIGI	SINTETICO "VALENTINO MAZZOLA"	14/12/25 14:30 15A ORBASSANO	VIA G. MARCONI, 15
PANCALIERICASTAGNOLE	NARZOLE CALCIO	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A PANCALIERI	VIA CIRCONVALLAZIONE 1
PEDONA BORGO S.D.	SAVIGLIANESE FBC 1919	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A BORGO SAN DALMAZZO	VIA VITTORIO VENETO
SANT'ALBANO	BUSCA 1920 A.R.L.	DON EANDI	14/12/25 14:30 15A CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
SCARNAFIGI	VALLE VARAITA CALCIO	COMUNALE "A. GASTALDI"	14/12/25 14:30 15A SCARNAFIGI	VIA XXV APRILE

GIRONE D			DATA	ORA	
CALCIO NOVESE	POLISPORTIVA GARINO	GIRARDENGO	14/12/25	14:30	15A NOVI LIGURE
CASTELLAZZO B.DA	CARIGNANO A.S.D.	COMUNALE	14/12/25	14:30	15A CASTELLAZZO BORMIDA
POL. FRUGAROLESE	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	PAOLO BOLZI	14/12/25	14:30	15A FRUGAROLO
POLISPORTIVA GAVIESE 1920 CANELLI 1922		SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	14/12/25	14:30	15A ARQUATA SCRIVIA
SALE	NICHELINO HESPERIA	PITTALUCA	14/12/25	14:30	15A SALE
SANTOSTEFANESE	CARRARA 90	GIGI POGGIO	14/12/25	14:30	15A SANTO STEFANO BELBO
SPARTAK SAN DAMIANO	SPAZIO TALENT SOCCER	NORINO FAUSONE	14/12/25	14:30	15A SAN DAMIANO D'ASTI
SPORTING CLUB	ARQUATESE VALLI BORBERA	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	14/12/25	14:30	15A TORINO
					VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA	
FC ESIO VERBANIA	CANNOBIESE 1906	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	13/12/25	20:15	15A DOMODOSSOLA
BAGNELLA CALCIO 1972	MOMO ATLETICO CALCIO	COMUNALE	14/12/25	14:30	15A BAGNELLA - OMEGNA
CALCIO VOGOGNA	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	BONOMINI	14/12/25	14:30	15A VOGOGNA
CARPIGNANO	FERIOLÒ CALCIO	NINO QUAGLIA	14/12/25	14:30	15A CARPIGNANO SESIA
OMEGNA CALCIO 1906	AGRANO SPORTIVA	LIBERAZIONE	14/12/25	14:30	15A OMEGNA
QUARONESE	DORMELLETTO-COMIGNAGO	"A. BERTINI"	14/12/25	14:30	15A QUARONA
SIZZANO	CAMERI CALCIO	ALFONSO BIANCHI	14/12/25	14:30	15A SIZZANO
VIRTUS VILLADOSSOLA	VARZESE	FELINO E FRANCO POSCIO	14/12/25	14:30	15A VILLADOSSOLA
					VIA PRACASTELLI, 1
					VIA FUCINE, 35/C
					VIA PASSARELLA, 12
					VIA INDEPENDENZA
					PIAZZA PIPPO COPPO
					VIA PRATI DELLA VALLE, 1
					VIA CHIOVINI, 19
					VIA PRACASTELLI, 1

GIRONE B			DATA	ORA	
ARDOR S.F. CORIO ASD	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	SINTETICO "DON BONETTO"	14/12/25	14:30	15A SAN FRANCESCO AL CAMPO
BOSCONERESE A.S.D.	PONDERANO	COMUNALE	14/12/25	14:30	15A BOSCONERO
					VIA COSTANTINO NIGRA, 98

CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP MAPPANESE	POLIVALENTE (EX RUGBY)	14/12/25 14:30 15A AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
CIGLIANO CALCIO	LIVORNO FERRARIS BIANZE	MARIO BASSANINO	VIA MONCRIVELLO, 17/BIS
GAGLIANICO C.S.I.	VALCHIUSELLA	COMUNALE	VIA NAPOLI
TORRI BIELLESI A.S.D.	AGLIE	CAV. ERMINIO QUARELLO	VIA SANTA MARIA, 92
VALLE CERVO ANDORNO	CALCIO LEINI	COMUNALE	STRADA DELLA BARAZZA
VALLE ELVO	BOLLENGO	L.CAVICCHIOLI	VIA CANEPARO MIGLIETTI

GIRONE C			DATA	ORA
BORGOLAVEZZARO	LIBARNA	COMUNALE	14/12/25 15:00 15A BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211
CAPRIATESE	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	FRANCO MACCAGNO	14/12/25 14:30 15A CAPRIATA D'ORBA	LOCALITA RONDANETO
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	RIVER SESIA CALCIO	BEPPE SPINOLA	14/12/25 14:30 15A CASTELNUOVO SCRIVIA	VIA GRAMSCI, 3
FELIZZANO 1920	FULVIUS 1908	P. PENNO	14/12/25 14:30 15A FELIZZANO	VIA MADONNA DELLA FONTE
MONFERRATO	FORTITUDO F.O.	CARLO PALMISANO	14/12/25 14:30 15A SAN SALVATORE M.TO	VIA MATTEOTTI 53
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	TRECATE CALCIO	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	14/12/25 14:30 15A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
TASSAROLO	PERNATESE 1928	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	14/12/25 14:30 15A TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4
VIGUZZOLESE	ATLETICO ACQUI F.B.C.	CARNEVALE MARZIANO	14/12/25 14:30 15A VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20

GIRONE D			DATA	ORA
CALCIO MATHI	BEPPE VIOLA CALCIO	GIACOMO BOSSO	14/12/25 14:30 15A MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
CASELETTE	CAPRIE GREEN CLUB CSA	PIERO GHIROTTO	14/12/25 14:30 15A CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3
CASELLE CALCIO	SUSA S.S.D. A . RL.	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	14/12/25 14:30 15A CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
CIRIE CALCIO 1946	AVIGLIANESE	SERGIO BRUNERO	14/12/25 14:30 15A CIRIE	VIA BIAUNE, 1
OLYMPIC COLLEGNO	VDL FIANO PLUS	ALLENDE	14/12/25 14:30 15A COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
POL. PARADISO COLLEGNO	G.A.R. REBAUDENGO	SINTETICO "GALVANI"	14/12/25 15:00 15A COLLEGNO	VIA GALVANI, 1-BORG.PARADISO

TORINESE 1894 ASD	SAN MAURIZIO C.S.E	GLADIOLI	14/12/25 14:30 15A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 33/A
VENAUS	POLISPORTIVA B. CHIANOCCO COMUNALE		14/12/25 15:00 15A VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14

GIRONE E			DATA	ORA
BARRACUDA	FOOTBALL CLUB VIGONE	SINTETICO "BARRACUDA"	14/12/25 15:00 15A TORINO	VIA DANDOLO 48/A
CENISIA A.R.L.	CUMIANA SPORT	SINTETICO "CENISIA"	14/12/25 14:30 15A TORINO	VIA REVELLO
F.C. PIOSASCHESE ASD	POLISPORTIVA BRUINESE	GAETANO SCIREA	14/12/25 14:30 15A RIVALTA DI TORINO	REG.SANGONE -VIA PIOSSASCO 135
LUSERNA	PIOSSASCO	BERTOLOTTO	14/12/25 14:30 15A LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
S.SECONDO A.S.D.	CAVOUR	COMUNALE	14/12/25 15:00 15A SAN SECONDO DI PINEROLO	VIA GODINO DELIO
SAN GIORGIO TORINO	PEROSA A.S.D.	SINTETICO "NITTI"	14/12/25 15:00 15A TORINO	VIA NITTI 6
VALLE PO	MONCALIERI CALCIO 1953	FELICE CACCIOLATTO	14/12/25 14:30 15A SANFRONT	VIA MONTEBRACCO
VILLARBASSE	ACADEMY BACIGALUPO	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO, 1

GIRONE F			DATA	ORA
ANNONESE	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA COMUNALE		14/12/25 14:30 15A CASTELLO D'ANNONE	VIA ROMA, 7/BIS
DON BOSCO ASTI	JUNIOR TORRAZZA	SINTETICO "BOSIA 2"	14/12/25 14:30 15A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
GASSINOSANRAFFAELE	MARENTINESE	SINTETICO "BERTOLINI"	14/12/25 14:30 15A GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	BUTTIGLIERESE 95	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A POIRINO	VIA FONTE ANTICO 16
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	14/12/25 15:00 15A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
PRO PALAZZOLO	COSTIGLIOLE F.C.	PIERO GALLO	14/12/25 14:30 15A PALAZZOLO VERCELLESE	VIA TORINO, 26
PSG SSDARL	KL PERTUSA	"GARRONE" - CAMPO A	14/12/25 14:30 15A RIVA PRESSO CHIERI	VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
SAN GIACOMO CHIERI	COMALA FOOTBALLANDCRICKET FONTANETO N.1		14/12/25 14:30 15A CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

GIRONE G		DATA	ORA

BISALTA	S.SEBASTIANO	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A CHIUSA PESIO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
MARENE	MURAZZO	DON AVATANEO	14/12/25 14:30 15A MARENE	VIA PASCHERETTO 3
PIAZZA	AREA CALCIO ALBA ROERO	PIERO GASCO	14/12/25 14:30 15A MONDOVI	VIA BORZINI, 14
SALICE	GARESSIO	SINTETICO "POCHISSIMO"	14/12/25 18:00 15A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
SAN BENIGNO	AZZURRA	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A SAN BENIGNO - CUNEO	VIA DELLE MONACHE
SAN BERNARDO	VAL MAIRA	COMUNALE	14/12/25 14:30 15A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
SPORTING SAVIGLIANO	PRO POLONGHERA	OTTAVIO MORINO	14/12/25 14:30 15A SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
VALVERMENAGNA	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	14/12/25 17:30 15A S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO	VIA SAN MAURIZIO, 33

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA
BETTOLE-GRIGNASCO	CASALE CORTE CERRO	COMUNALE	13/12/25 15:30 13A GRIGNASCO	VIA DELLA MADONNA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE FONDOTOCHE		COMUNALE	14/12/25 14:30 13A PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
PREGLIESE	MERGOZZESE	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	14/12/25 17:30 13A DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
RIVIERA D ORTA	VARALPOMBIESE 1925	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
SERRAVALLESE 1922	CREVOLESE A.S.D.	SINTETICO "RINALDO PONZANA"	14/12/25 14:30 13A ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
VALDUGGIA CALCIO	US PROVIGEZZO	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 14:30 13A BORGOSESIA	VIA MARCONI 1
VOLUNTAS SUNA	CASTELLETTESE	SINTETICO "SUNA"	14/12/25 14:30 13A VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B			DATA	ORA
S.ROCCO	CRESCENTINESE	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	13/12/25 18:30 13A OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	PALESTRO CALCIO	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
LUMELLOGNO	CANADA	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
MEZZOMERICÒ CALCIO	VALDILANA BIOGLIESE	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A MEZZOMERICÒ	VIA OLEGGIO, 2

RMANTIN	ASD LENTA LOZZOLO	COMUNALE "COSTADONE"	14/12/25 14:30 13A GARBAGNA NOVARESE	VIA C.COLOMBO 12
SANTHIA 1903	CMC MONTIGLIO MONFERRATO	PAIROTTO	14/12/25 14:30 13A SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24
VIRTUS MULINO CERANO	PRO ROASIO ASD	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A CERANO	VIA LUIGI BELLOTTI, 10

GIRONE C			DATA	ORA
A.S.D. LOCANA	RIVER 1951	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A LOCANA	VIA NUSIGLIE
ATLETICO ROBASSOMERO	RIVER PLAINE	SANTA CATERINA	14/12/25 14:30 13A ROBASSOMERO	VIA FIANO
DORINA	PERTUSIO	SINTETICO C11 "IVEST"	14/12/25 14:30 13A TORINO	VIA MASSARI
GRAND COMBIN	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "GRAND COMBIN"	14/12/25 14:30 13A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
LA NUOVA LANZESE	PONT DONNAS 2021	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A LANZO TORINESE	VIA DELLO SPORT 6
POLISPORTIVA VALMALONE	ASD AC SANGIUSTESE	COMUNALE "CORTINA"	14/12/25 14:30 13A LEVONE	VIA BARBANIA
SAIN VINCENT CHATILLON	CHIVASSO CALCIO	BRUNOD	14/12/25 14:30 13A CHATILLON	LOC. GRANGE, VIA ITALO MUS

GIRONE D			DATA	ORA
AUXILIUM SAN LUIGI	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	SINTETICO "LINGOTTO"	14/12/25 14:30 13A TORINO	VIA GENOVA, 161
CENTROCAMPO	RESISTENZA GRANATA	SINTETICO "CENTROCAMPO"	14/12/25 15:00 13A TORINO	VIA PETRELLA 40
CROCETTA CALCIO ASD	S.IGNAZIO SPORT	SINTETICO "ROVEDA"	14/12/25 17:30 13A TORINO	VIA ROVEDA 34
POL. RAPID DI TORINO	BRUNETTA CALCIO	SINTETICO "RAPID"	14/12/25 14:30 13A TORINO	VIA OSOPPO 3
POLISPORTIVA SAN DONATO	CIT TURIN LDE	SINTETICO C11 "IVEST"	14/12/25 17:00 13A TORINO	VIA MASSARI
SAN PAOLO TORINO	BORGO VITTORIA CIT TURIN	SINTETICO "SAN PAOLO TORINO"	14/12/25 14:30 13A TORINO	VIA TIRRENO 303
SISPORT S.P.A.	BACIGALUPO	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	14/12/25 14:30 13A TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22

GIRONE E			DATA	ORA
AIRASCHESE 1972	SPORTING P.R.	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A AIRASCA	VIA DELLA STAZIONE, 69

BRICHERASIO BIBIANA	TETTI FRANCESI RIVALTA	GUIDO CALLERI DI SALA	14/12/25 14:30 13A BRICHERASIO	VIA DE GREGORIO DI S.ELIA, 29
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	ROLETTO VAL NOCE	PRIVATO "FABBRICHETTE"	14/12/25 14:30 13A GRUGLIASCO	CORSO MARTIN LUTHER KING, 8
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE BEIBORG		CHISOLA N.1	14/12/25 14:30 13A PIOBESI TORINESE	VIA GALIMBERTI
VIANNEY	GIAVENOCOAZZE	SINTETICO "VIANNEY"	14/12/25 14:30 13A TORINO	VIA GIANELLI 8
VILLAR PEROSA	POLISPORT CASTAGNOLE	GAETANO SCIREA	14/12/25 14:30 13A VILLAR PEROSA	VIA GALILEO FERRARIS, 12
VILLASTELLONE CARIGNANO	VINOVO SPORT EVENTS	AUGUSTO BARBASSO	14/12/25 15:00 13A VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

GIRONE F			DATA	ORA
PECETTO	NUOVA ASTIGIANA CALCIO	GIORGIO FERRINI	14/12/25 14:30 13A PECETTO TORINESE	VIA BUSELLO - ZONA TRE VIE
PIOBESI CALCIO	ANDEZENO	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A CORNELIANO D'ALBA	VIA GIARDINO 4
POLISPORTIVA MONTATESE	F.C. CASTIGLIONE	BEPPE VALSANIA	14/12/25 14:30 13A MONTA'	VIA FERRUCCIO NOVO, 1
SAN LUIGI SANTENA APS	DUOMO CHIERI A.S.D.	CAV. BALDASSARRE TESIO	14/12/25 14:30 13A SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
SCIOLZE	STELLA MARIS	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A SCIOLZE	STRADA BOCHETTA
SPORTROERO	SAN GIUSEPPE RIVA	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A POLLENZO - BRA	STRADA CROCIERA BURDINA, 5
VALFENERA	PRALORMO	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A VALFENERA	PIAZZA MARCHESATO DI SALUZZO 2

GIRONE G			DATA	ORA
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	LANGA CALCIO	CORTE FELIX	14/12/25 14:30 13A BAGNASCO	PIAZZA CORTE FELIX
CARAGLIO CALCIO	ASD MANTA CALCIO	CAV. LUIGI PASQUALE	14/12/25 14:30 13A CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CORTEMILIA	BENESE	MASSIMO DELPIANO	14/12/25 14:30 13A CORTEMILIA	STRADA SAN ROCCO, 6
OLIMPIC SALUZZO 1957	GIOVANILE GENOLA 05	DOMENICO SAVIO	14/12/25 14:30 13A SALUZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 4
ORANGE CERVERE	CARRU MAGLIANO ALPI	COMUNALE	14/12/25 14:30 13A CERVERE	VIA IV NOVEMBRE
SAN BIAGIO	REVELLO CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 14:30 13A CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
SAN CHIAFFREDO	RORETESE 1975	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	14/12/25 14:30 13A BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC

GIRONE H			DATA	ORA	
A.C.BOSCHESI A.R.L.	CASALNOCETO A.S.D.	COMUNALE	14/12/25	14:30	13A BOSCO MARENGO
CALLIANO CALCIO	ACD PRO MOLARE	G.CERRUTI	14/12/25	14:30	13A CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE
NIZZA VALLEBELBO	MONCALVO CALCIO	TONINO BERSANO	14/12/25	14:30	13A NIZZA MONFERRATO
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	ASCA	COMUNALE	14/12/25	14:30	13A ROCCA GRIMALDA
POL. SPINETTESE 2013	ATLETICO GERBIDI	COMUNALE	14/12/25	14:30	13A SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA
QUARGNENTO DILETTANTI	DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO FEDERICO ZAIO		14/12/25	14:30	13A QUARGNENTO
SOLERO	CASSINE	COMUNALE	14/12/25	14:30	13A SOLERO

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	13/12/25	14:30	13A OLEGGIO
ARDOR S.F. CORIO ASD	PIANEZZA	SINTETICO "DON BONETTO"	14/12/25	10:30	13A SAN FRANCESCO AL CAMPO
BRIGA	VENARIA REALE	COMUNALE	14/12/25	10:30	13A BRIGA NOVARESE
CUREGGIO CALCIO	ATLETICO C.B.L.	COMUNALE	14/12/25	15:00	13A CUREGGIO
LA VISCHÈSE	SPORTIVA CALTIGNAGA	STEFANO ACCOTTO	14/12/25	10:30	13A VISCHE
POL. AD UNION BB VALLESUSA DRUENTINA		COMUNALE	14/12/25	10:30	13A BRUZOLO
POLISPORTIVA VALMALONE	V.D.A. CHARVENSOD	COMUNALE "CORTINA"	14/12/25	10:30	13A LEVONE

GIRONE B			DATA	ORA	
ALBESE 1917 SSDARL	DORINA	SINTETICO "MICHELE COPPINI"	13/12/25	17:00	13A ALBA
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	LUCENTO	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	14/12/25	10:30	13A SAN MAURO TORINESE
CASSINE	CASTELLAZZO B.DA	G.PEVERATI	14/12/25	10:30	13A CASSINE

FORTITUDO F.O.	MIRAFIORI A.S.D.	COMUNALE	14/12/25 10:30 13A OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
MONFERRATO	SSD REAL ORIONE V.	CARLO PALMISANO	14/12/25 10:30 13A SAN SALVATORE M.TO	VIA MATTEOTTI 53
POL. RAPID DI TORINO	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "RAPID"	14/12/25 10:30 13A TORINO	VIA OSOPPO 3
SAN GIORGIO TORINO	CENISIA A.R.L.	SINTETICO "NITTI"	14/12/25 17:15 13A TORINO	VIA NITTI 6
VALENZANA MADDA SSD.A.R.L.	CITTÀ DI CASALE	ROBERTO BARCARO	14/12/25 10:30 13A VALENZA	VIA ASTIGLIANO, 2/A

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA
LISONDRIA	FREEDOM FC S.S.D. A.R.L.	PALESTRA CAMPO ATLETICA	13/12/25 18:00	10A ALESSANDRIA
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	ELLEDI FC SSD RL	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	14/12/25 21:00	10A NICHELINO
IVREA CANAVESE FEMMINILE	GONZAGA S.S.D.A.R.L.	PALESTRA POLIVALENTE	15/12/25 21:30	10A VIVERONE
U.S. SAINT PIERRE	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	15/12/25 21:00	10A AYMAVILLES
AREA CALCIO ALBA ROERO	SANTA RITA FUTSAL	PALESTRA C5 "BOBLINGEN"	16/12/25 21:30	10A ALBA

CAMPIONATO FP PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA
BOYS E GIRLS CALCIO	BORGO VITTORIA CIT TURIN	COMUNALE	14/12/25 15:00	12A TAGLIOLA MONFERRATO
MAPPANESE	NOVESE CALCIO FEMMINILE	COMUNALE "ERBA NATURALE"	14/12/25 14:30	12A MAPPANO
POLISPORTIVA GARINO	RACCO 86	SINTETICO "GARINO"	14/12/25 14:30	12A GARINO - VINODO
SAN GIORGIO GSD	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	SPINELLI	14/12/25 14:30	12A BEINASCO
SAVI WOMEN	RIVER PLAINE	ALLOCCHIO	14/12/25 14:30	12A SAVIGLIANO - BORG MARENE
VILLASTELLONE CARIGNANO	ACF BIELLESE	AUGUSTO BARBASSO	14/12/25 14:30	12A VILLASTELLONE

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA	
AREA CALCIO ALBA ROERO	CANTARANA C5	PALESTRA COMUNALE	15/12/25	21:30	12A ISOLA D'ASTI
AURORA NICHELINO	NOVARA CALCIO A 5	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	15/12/25	21:30	12A NICHELINO
FUTSAL BORGO TICINO	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	PALESTRA "TOSI"	15/12/25	21:15	12A BORGO TICINO
FUTSAL BUSCA	VALDOSTANA	PALESTRA C5 BERARDO	15/12/25	21:30	12A BUSCA
LEINI 96	PRO IVREA CALCIO S.C.	PALESTRA MAGGIORE	15/12/25	21:00	12A LEINI
POLISPORTIVA PASTA	U.S. BORGONUOVO SETTIMO	PALESTRA "IQBAL MASIH"	15/12/25	21:30	12A PASTA - RIVALTA DI TORINO
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL A.S.D.	STEAUÀ TORINO	PALA CELESTINO SARTORIO	15/12/25	21:15	12A NOVARA
					VIA VERDI, 26

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
COSSATESE	SERMIG	PALESTRA CAV. GIUSEPPE GROSSO	13/12/25	20:30	9A VERRONE
ROMENTINO C5 ASD	SAN REMIGIO	PALESTRA C5 "BIAGIO PASCAL"	13/12/25	21:00	9A ROMENTINO
CAVAGLIA	PRO VERCELLI C5	PALESTRA CAV. GIUSEPPE GROSSO	15/12/25	21:30	9A VERRONE
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	RIVIERA DELLE ALPI S.V.	PALESTRA COMUNALE	15/12/25	21:00	9A CAFASSE
					VIA DOTT. MILONE, 8

GIRONE B			DATA	ORA	
AURORA NICHELINO	CSF V-MAT C 5	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	13/12/25	15:15	9A NICHELINO
ACADEMY VENARIA FUTSAL	AURORA SAN GILLIO	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	14/12/25	21:00	9A DRUENTO
A.S.D. C.U.S. TORINO	SAN REMO 72 SRL	SINTETICO C5 CAMPO 4 CUS	15/12/25	21:30	9A GRUGLIASCO
SPORTING LG S.S.D. A RL	C.B. SPORT CARAMAGNA	PALAWAVE	15/12/25	20:45	9A ROSTA
					VIA PONATA, 65

AMICI DEL DON BOSCO OLIMPIC SALUZZO 1957 PALESTRA C5 "GRAMSCI" 16/12/25 21:45 9A NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2

GIRONE C			DATA	ORA	
CH4 SPORTING CLUB	FUTSALESI CASALE A.S.D	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	12/12/25 21:45	9A TORINO	VIA TROFARELLO, 10
MONGARDINO FUTSAL CLUB	LISONDRIA	PALESTRA COMUNALE	14/12/25 20:00	9A ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
SANTANNA A.S.D.	FUTSAL SAN DAMIANO	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	14/12/25 18:00	9A TORINO	VIA BRIONE 40
CASTELNUOVO A.S.D.	VICTORIA ACC. CHIEVO	PALESTRA POLIFUNZIONALE	15/12/25 21:00	9A CASTELNUOVO DON BOSCO	VIA DON MOLAS, 16

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SABATO 13 DICEMBRE 2025

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
BAVENO STRESA SSD A RL	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "GALLI"	13/12/25 15:00	1R BAVENO	VIA SEGU'
BIELLESE 1902	ACADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "53° FANTERIA"	13/12/25 17:30	1R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
CAMERI CALCIO	CALCIO VOGOGNA	G.PAGGI	13/12/25 15:00	1R CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI VERBANIA CALCIO		LUIGI BOZINO	13/12/25 14:30	1R VERCELLI	VIA OBBIA 51 - CANTON BILIEMME
GOZZANO SSDRL	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE	13/12/25 14:30	1R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
JUVENTUS DOMO	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	13/12/25 16:30	1R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
UNION NOVARA	FULGOR CHIAVATTESE R.V.	COMUNALE	13/12/25 15:00	1R NOVARA	VIA RUZZANTE

GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	FOOTBALL CLUB VOLPIANO	SINTETICO "LINO CERVA"	13/12/25	16:30	1R NOLE
AYGREVILLE CALCIO	BORGARO NOBIS 1965	OSCAR RINI	13/12/25	15:00	1R VILLENEUVE
CALCIO SETTIMO	PRO EUREKA	PRIMO LEVI	13/12/25	15:00	1R SETTIMO TORINESE
LUCENTO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "RICONDA"	13/12/25	20:15	1R TORINO
V.D.A. CHARVENSOD	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	COMUNALE "M. MILLIERY"	13/12/25	15:00	1R MONTJOVET
VOLPIANO PIANESE	BARCANOVA CALCIO	SINTETICO "BERTOLOTTI"	13/12/25	16:30	1R VOLPIANO
G.A.R. REBAUDENGIO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "SEMPIONE"	14/12/25	11:00	1R TORINO
					VIA GOTTARDO, 10

GIRONE C			DATA	ORA	
ALPIGNANO	PIANEZZA	ALLENDE - ERBA NATURALE	13/12/25	15:00	1R ALPIGNANO
LASCARIS 1954 ASD	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	13/12/25	14:30	1R PIANEZZA
MAPPANESE	VIRTUS CENISIA	COMUNALE "ERBA NATURALE"	13/12/25	15:00	1R MAPPANO
NICHELINO HESPERIA	POL. PARADISO COLLEGNO	GIORGIO FERRINI	13/12/25	15:30	1R NICHELINO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	13/12/25	18:15	1R TORINO
SPAZIO TALENT SOCCER	ACADEMY VANCHIGLIA	SINTETICO "PELLERINA 1"	13/12/25	14:30	1R TORINO
VINOVO SPORT EVENTS	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "DINO MAROLA"	13/12/25	18:30	1R VINOVO
					VIA DEL CASTELLO, 3

GIRONE D			DATA	ORA	
A.C. CUNEO 1905 OLMO	CHERASCHESE 1904	COMUNALE "OLMO 1"	13/12/25	15:00	1R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO
BUSCA 1920 A.R.L.	PINEROLO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	13/12/25	17:30	1R BUSCA
CHISOLA CALCIO	SALUZZO	SINTETICO "DINO MAROLA"	13/12/25	16:15	1R VINOVO
FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.	TETTI FRANCESI RIVALTA	SINTETICO "POCHISSIMO"	13/12/25	15:00	1R FOSSANO
PIOSSASCO	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	COMUNALE	13/12/25	15:00	1R PIOSSASCO
					VIA NINO COSTA 22

SALICE	GIOVANILE CENTALLO 2006	COMUNALE	13/12/25 15:00	1R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
--------	-------------------------	----------	----------------	-----------------------------	------------------------

GIRONE E			DATA	ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	CHIERI	SINTETICO "BARISONE"	13/12/25 15:00	1R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ASTI	OVADESE SSDARL	COMUNALE	13/12/25 15:00	1R CELLE ENOMONDO	STRADA VAL DEL POZZO, 9
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	DERTHONA FBC 1908	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	13/12/25 15:30	1R SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
CALCIO NOVESE	SCA ASTI	SINTETICO "SAN MARZIANO"	13/12/25 15:00	1R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
GASSINOSANRAFFAELE	CENISIA A.R.L.	SINTETICO "BERTOLINI"	13/12/25 18:30	1R GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
PSG SSDARL	US ALESSANDRIA CALCIO1912 PIERO DE PAOLI		13/12/25 14:30	1R CHIERI	VIA SAN SILVESTRO, 29
VIGUZZOLESE	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. CARNEVALE MARZIANO		13/12/25 15:00	1R VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20

DOMENICA 14 DICEMBRE 2025

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
FULVIUS 1908	JUVENTUS DOMO	COMUNALE	13/12/25 15:00	1R VALENZA	VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE
ACADEMIA BORGOMANERO1961	US ALESSANDRIA CALCIO1912	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	14/12/25 10:30	1R BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
ACQUI F.C. SSDARL	ARONA CALCIO	SINTETICO "BARISONE"	14/12/25 10:30	1R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
BAVENO STRESA SSD A RL	GOZZANO SSDRL	SINTETICO "GALLI"	14/12/25 17:30	1R BAVENO	VIA SEGU'
BORGOSESIA CALCIO	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 10:00	1R BORGOSESIA	VIA MARCONI 1
BULE'BELLINZAGO	CALCIO NOVESE	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	14/12/25 10:30	1R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
DERTHONA FBC 1908	ACADEMIA CASALE A.R.L.	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	14/12/25 10:30	1R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO

GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "LINO CERVA"	14/12/25 10:30	1R NOLE	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6
CASELLE CALCIO	STRAMBINESE 1924	CUMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	14/12/25 10:30	1R CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129

CRESCENTINESE	FULGOR CHIAVATTESE R.V.	COMUNALE	14/12/25 10:30	1R CRESCENTINO	VIA RAFFAELLO, 1
IVREA CALCIO ASD	VOLPIANO PIANESE	COMUNALE	14/12/25 10:30	1R ALBIANO D IVREA	VIA VECCHIO NAVIGLIO
PRO EUREKA	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO - G. SATTIN "A"	14/12/25 10:30	1R SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	BIELLESE 1902	SINTETICO "GRANDE TORINO"	14/12/25 10:30	1R RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
VALLORCO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	CARLIN BERGOGLIO	14/12/25 10:30	1R CUORGNE'	VIA BRAGGIO 6, REG. SAVARIO

GIRONE C			DATA	ORA	
LUCENTO	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "RICONDA"	13/12/25 17:00	1R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
ACADEMY VANCHIGLIA	BARCANOVA CALCIO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	14/12/25 11:30	1R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
ALPIGNANO	VENARIA REALE	ALLENDE - ERBA NATURALE	14/12/25 10:30	1R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BORGARO NOBIS 1965	SPAZIO TALENT SOCCER	WALTER RIGHI	14/12/25 10:00	1R BORGARO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA, 16
BSR GRUGLIASCO ASD	ORBASSANO CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 11:00	1R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
POL. PARADISO COLLEGNO	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "GALVANI"	14/12/25 10:30	1R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
ROSTA CALCIO	PIANEZZA	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 10:30	1R GIAVENO	VIA BEALE SNC

GIRONE D			DATA	ORA	
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	VINOVO SPORT EVENTS	COMUNALE	14/12/25 10:00	1R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
CUMIANA SPORT	PINEROLO	F.CAMUSO	14/12/25 10:30	1R CUMIANA	VIA S.GIUSEPPE, 133/6
FOSSANO CALCIO SSD A.R.L. ALBESE 1917 SSDARL		SINTETICO "POCHISSIMO"	14/12/25 10:00	1R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	CARAGLIO CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 10:30	1R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
INFERNOTTO CALCIO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	CAV. ANTONIO ABBURA	14/12/25 10:30	1R BARGE	VIA AZIENDA MOSCHETTI, 5
MONREGALE CALCIO	CHERASCHESE 1904	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	14/12/25 10:30	1R MONDOVI	CORSO FRANCIA, 10
SAVIGLIANESE FBC 1919	SALUZZO	COMUNALE	14/12/25 10:30	1R CAVALIERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO

GIRONE E			DATA	ORA	
ASTI	CHISOLA CALCIO	COMUNALE	14/12/25	10:30	1R CELLE ENOMONDO
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "CAVORETTO"	14/12/25	11:00	1R TORINO
CHIERI	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	14/12/25	10:30	1R CHIERI
MIRAFIORI A.S.D.	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	14/12/25	11:00	1R TORINO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	14/12/25	11:00	1R TORINO
PSG SSDARL	CANELLI 1922	"GARRONE" - CAMPO A	14/12/25	10:30	1R RIVA PRESSO CHIERI
S.D. SAVIO ASTI	CENISIA A.R.L.	PRAIA - TOJU	14/12/25	10:30	1R ASTI
					VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
					VIA A. MONTI, 41

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	13/12/25	15:00	1R CHIAVAZZA - BIELLA
A.S.D. CITTA DI COSSATO	ACADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "LEO GELONDO"	14/12/25	10:30	1R COSSATO
BIELLESE 1902	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "53° FANTERIA"	14/12/25	10:30	1R BIELLA
DIAVOLETTICALCIO VERCCELLI NOVAROMENTIN SRL		CAV. FRANCESCO ARDIZZONE	14/12/25	10:30	1R CARESANA
JUVENTUS DOMO	ACADEMIA DEL TALENTO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	14/12/25	10:30	1R DOMODOSSOLA
SPARTA NOVARA	BAVENO STRESA SSD A RL	ENRICO PATTI	14/12/25	10:30	1R NOVARA
1924 SUNO F.C.D.	SPORTIVA CALTIGNAGA	COMUNALE	14/12/25	10:30	1R SUNO
					VIA ALCAROTTI
					VIA VOLI, 6

GIRONE B			DATA	ORA	
AYGREVILLE CALCIO	ATLETICO C.B.L.	SINTETICO "GRAND COMBIN"	14/12/25	10:30	1R ROISAN
BARCANOVA CALCIO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "BARCANOVA"	14/12/25	11:00	1R TORINO
BORGARO NOBIS 1965	BOSCONERESE A.S.D.	SINTETICO "MAGGIONI"	14/12/25	10:30	1R BORGARO TORINESE
CALCIO SETTIMO	RIVER PLAINE	PRIMO LEVI	14/12/25	10:30	1R SETTIMO TORINESE
					VIA PRIMO LEVI, 6

V.D.A. CHARVENSOD	PRO EUREKA	SINTETICO "GUIDO SABA"	14/12/25 11:00	1R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VANCHIGLIA 1915	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	14/12/25 10:00	1R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
VOLPIANO PIANESE	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "BERTOLOTTI"	14/12/25 11:00	1R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5

GIRONE C			DATA	ORA	
CASELETTE	CARRARA 90	PIERO GHIROTTO	13/12/25 14:30	1R CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3
CENISIA A R.L.	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "CENISIA"	14/12/25 10:45	1R TORINO	VIA REVELLO
LASCARIS 1954 ASD	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	14/12/25 10:00	1R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
LUCENTO	ALPIGNANO	SINTETICO "RICONDA"	14/12/25 10:30	1R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	BSR GRUGLIASCO ASD	BENDINI	14/12/25 10:30	1R COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
ROSTA CALCIO	CIT TURIN LDE	SINTETICO "COMUNALE"	14/12/25 10:30	1R GIAVENO	VIA BEALE SNC
SPAZIO TALENT SOCCER	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "PELLERINA 1"	14/12/25 10:30	1R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106

GIRONE D			DATA	ORA	
A.C.CUNEO 1905 OLMO	MOREVILLA	COMUNALE "OLMO 1"	14/12/25 10:30	1R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
BUSCA 1920 A R.L.	AREA CALCIO ALBA ROERO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	14/12/25 10:30	1R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
CHERASCHESE 1904	MONREGALE CALCIO	SINTETICO "ROELLA"	14/12/25 10:30	1R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
CHISOLA CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "DINO MAROLA"	14/12/25 10:30	1R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
PINEROLO	GIOVANILE CENTALLO 2006	BARBIERI	14/12/25 10:30	1R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SALUZZO	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	14/12/25 10:30	1R SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E
SANT'ALBANO	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	COMUNALE	14/12/25 10:30	1R SANT'ALBANO STURA	VIA MONS. RAVINA

GIRONE E			DATA	ORA	
CAPRIATESE	PSG SSDARL	CASTELVERO	13/12/25	15:00	1R CASTELLETTO D'ORBA VIA LAVAGELLO, 48
ACADEMIA CASALE A.R.L.	DERTHONA FBC 1908	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	14/12/25	10:30	1R CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ASTI	CHIERI	SINTETICO "BOSIA 2"	14/12/25	10:30	1R ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19
POLISPORTIVA GARINO	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "GARINO"	14/12/25	11:00	1R GARINO - VINOVO VIA SOTTI 22
SAN GIORGIO TORINO	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "NITTI"	14/12/25	11:15	1R TORINO VIA NITTI 6
US ALESSANDRIA CALCIO1912	SCA ASTI	LUIGI FERRARIS	14/12/25	10:30	1R ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D
VINOVO SPORT EVENTS	S.D. SAVIO ASTI	SINTETICO "DINO MAROLA"	14/12/25	17:00	1R VINOVO VIA DEL CASTELLO, 3

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
GASSINOSANRAFFAELE	PRO EUREKA	SINTETICO "BERTOLINI"	13/12/25	18:30	7A GASSINO TORINESE VIA DIAZ
A.S.D. CITTA DI COSSATO	BIELLESE 1902	SINTETICO "LEO GELONDO"	14/12/25	14:30	7A COSSATO VIA PARLAMENTO
BAVENO STRESA SSD A RL	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO "GALLI"	14/12/25	14:30	7A BAVENO VIA SEGU'
GOZZANO SSDRL	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE	14/12/25	14:30	7A GARGALLO VIA DON MINZONI, 43
JUVENTUS DOMO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	14/12/25	14:30	7A DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI, 1
UNION NOVARA	SPARTA NOVARA	COMUNALE	14/12/25	15:00	7A NOVARA VIA RUZZANTE
VERBANIA CALCIO	1924 SUNO F.C.D.	COMUNALE	14/12/25	14:30	7A VERBANIA - POSSACCIO VIA GALLIANI

GIRONE B			DATA	ORA	
V.D.A. CHARVENSOD	ACADEMY VANCHIGLIA	SINTETICO "GUIDO SABA"	13/12/25	17:00	7A CHARVENSOD PLAN FELINAZ, 109
BORGARO NOBIS 1965	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "MAGGIONI"	14/12/25	14:30	7A BORGARO TORINESE VIA S.CRISTINA 9
DORINA	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "MERCADANTE"	14/12/25	14:30	7A TORINO VIA MERCADANTE, 133
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	POL. GRAND PARADIS	SINTETICO "BERTOLOTTI"	14/12/25	15:30	7A VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5

IVREA CALCIO ASD	VOLPIANO PIANESE	COMUNALE	14/12/25 15:30	7A PAVONE CANAVESE	VIA CIRCONVALLAZIONE
VALLORCO	LUCENTO	COSTA LAIA	14/12/25 15:00	7A PONT CANAVESE	VIA ROMA 46
VANCHIGLIA 1915	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	14/12/25 17:00	7A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE C			DATA	ORA	
CIRIE CALCIO 1946	ACADEMY LASCARIS ASD	SERGIO BRUNERO	13/12/25 14:30	7A CIRIE	VIA BIAUNE, 1
NICHELINO HESPERIA	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	GIORGIO FERRINI	13/12/25 15:00	7A NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
PINEROLO	VINOVO SPORT EVENTS	BARBIERI	13/12/25 15:00	7A PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
ALPIGNANO	LASCARIS 1954 ASD	ALLENDE - ERBA NATURALE	14/12/25 16:30	7A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CHISOLA CALCIO	ROSTA CALCIO	SINTETICO "DINO MAROLA"	14/12/25 16:45	7A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	POLISPORTIVA BRUINESE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	14/12/25 17:30	7A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
VENARIA REALE	ORBASSANO CALCIO	SINTETICO "DON MOSSO 4"	14/12/25 14:30	7A VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE

GIRONE D			DATA	ORA	
ALBESE 1917 SSDARL	INFERNOTTO CALCIO	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	13/12/25 15:00	7A ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
BOVES MDG CUNEO	PIAZZA	RENATO BOGGIONE	13/12/25 17:30	7A BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
BUSCA 1920 A R.L.	SALICE	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	13/12/25 14:30	7A BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
CHERASCHESE 1904	MONREGALE CALCIO	SINTETICO "ROELLA"	13/12/25 18:00	7A CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
GIOVANILE CENTALLO 2006	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "COMUNALE"	13/12/25 17:30	7A CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
AREA CALCIO ALBA ROERO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "SAGLIETTI"	14/12/25 14:30	7A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
PEDONA BORGO S.D.	SALUZZO	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	14/12/25 14:30	7A S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO	VIA SAN MAURIZIO, 33

GIRONE E			DATA	ORA	
CIT TURIN LDE	CENISIA A R.L.	SINTETICO "CIT TURIN"	13/12/25 14:30	7A TORINO	CORSO FERRUCCI 63

PSG SSDARL	SAN GIACOMO CHIERI	"GARRONE" - CAMPO A	13/12/25 15:00	7A RIVA PRESSO CHIERI	VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
SISPORT S.P.A.	ACADEMIA CASALE A.R.L.	SINTETICO "ALESSIO PARLATTO"	13/12/25 17:00	7A TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22
SPAZIO TALENT SOCCER	SCA ASTI	SINTETICO "PELLERINA 1"	13/12/25 14:30	7A TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
ACQUI F.C. SSDARL	CAPRIATESE	SINTETICO "BARISONE"	14/12/25 14:30	7A ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ASTI	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "BOSIA 2"	14/12/25 14:30	7A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
US ALESSANDRIA CALCIO 1912	DERTHONA FBC 1908	LUIGI FERRARIS	14/12/25 15:00	7A ALESSANDRIA	VIA TONSO, 109/D

CAMPIONATO 54 UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	TOP FIVE S.R.L.	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	13/12/25 17:00	1R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
ELLEDI FC SSD RL	CH4 SPORTING CLUB	PALASPORT	13/12/25 18:00	1R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
LISONDRIA	ORANGE FUTSAL ASTI	PALESTRA CAMPO ATLETICA	14/12/25 11:00	1R ALESSANDRIA	VIA MASSOBRIANO 28
POLISPORTIVA PASTA	SANTANNA A.S.D.	PALESTRA "IQBAL MASIH"	14/12/25 18:30	1R PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA LEOPARDI, 13

CAMPIONATO 53 ESORDIENTI C5 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	VDL FIANO PLUS	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	13/12/25 16:00	8A GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
SERMIG	DRUENTINA	PALASERMIG	13/12/25 16:30	8A TORINO	VIA CARMAGNOLA, 27
AOSTA CALCIO 511	L 84 S.S.D. S.R.L.	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	14/12/25 12:00	8A MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
TOP FIVE S.R.L.	AURORA NICHELINO	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	14/12/25 9:45	8A GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53

GIRONE B			DATA	ORA	
CANTARANA C5	AVIS ISOLA	C.S. COMUNALE POLIVALENTE	13/12/25 15:00	7A SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 9
ELLEDI FC SSD RL	SPORTROERO	PALASPORT	13/12/25 14:30	7A CARMAGNOLA	CORSO ROMA 24

ORANGE FUTSAL ASTI	BEPPE VIOLA CALCIO	PALA SAN QUIRICO	13/12/25 10:30	7A ASTI	VIA CHIUMINATTI 31
CH4 SPORTING CLUB	CDM FUTSAL 13	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	14/12/25 10:00	7A TORINO	VIA TROFARELLO, 10

CAMPIONATO WA PULCINI MISTI C5 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
CASTELLAMONTE CALCIO A5	AOSTA CALCIO 511	PALA SAN BERNARDO	13/12/25	10:30	5A CASTELLAMONTE
L 84 S.S.D. S.R.L.	SERMIG	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	13/12/25	9:00	5A BRANDIZZO
CHISOLA CALCIO	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA C5 "TETTI ROSA"	14/12/25	15:00	5A VINOVO - TETTI ROSA

GIRONE B			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	LISONDRIA	PALASPORT	13/12/25	12:00	7A CARMAGNOLA
CH4 SPORTING CLUB	CDM FUTSAL 13	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	14/12/25	11:00	7A TORINO
FUCSIA NIZZA	ORANGE FUTSAL ASTI	PALESTRA C5 "MORINO"	14/12/25	11:00	7A NIZZA MONFERRATO

CAMPIONATO HO WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

GIRONE A			DATA	ORA	
ASTI WALKING FOOTBALL	BIELLESE 1902 WF	CENTRO SPORTIVO	8/12/25	19:00	9A ASTI
ARABA FENICE VALLE CERVO	CRISTO ALESSANDRIA	PRIVATO - JOKER	10/12/25	21:00	9A BIELLA
AURORA NICHELINO WF	CAMERI CALCIO WF	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	10/12/25	21:40	9A NICHELINO
VALCHIUSELLA 1999	F.C. GARLASCO	CENTRO SPORTIVO	10/12/25	21:00	9A PIVERONE
WF CONFARTI GIANATO	WF CASALE 21 ASD	C.S. "PARCO DELLA MORA"	10/12/25	20:30	9A NOVARA - FRAZIONE PERNATE
NOVARA WALKING FOOTBALL	DEVILS WALKERS BORGOMANER	PALA NOVARELLO	11/12/25	20:45	9A GRANOZZO CON MONTICELLO

CAMPIONATO OO WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

GIRONE A	DATA	ORA

BIELLESE 1902 WF	GAUDENZIANA NOVARA	PRIVATO - JOKER	9/12/25 21:00	8A BIELLA	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE
NOVARA WALKING FOOTBALL	CRISTO ALESSANDRIA	PALA NOVARELLO	9/12/25 20:45	8A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI, 2
ARABA FENICE VALLE CERVO	TORINO WALKING FOOTBALL	PRIVATO - JOKER	10/12/25 20:00	8A BIELLA	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE
VALCHIUSELLA 1999	ASD ONNISPORT CLUB WF	CENTRO SPORTIVO	10/12/25 20:00	8A PIVERONE	STRADA PER ZIMONE, 2
W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	DEVILS WALKERS BORGOMANER	CENTRO SPORTIVO "DON BOSCO"	12/12/25 20:00	8A ALESSANDRIA	CORSO ACQUI, 398

Pubblicato in Torino il 4 Dicembre 2025



COMUNICATO UFFICIALE N. 180

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 88/A della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 ottobre 2025;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 28, 33, 33bis, 93, 95, 99 quater, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104 e 113 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionalistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionalistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, che stipulano un contratto da professionista o un contratto di apprendistato ai sensi dei commi che seguono.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p> <p>4. Possono essere stipulati contratti di apprendistato ai sensi del vigente articolo 30 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 e dalle disposizioni che seguono.</p>

Al compimento del quattordicesimo anno di età può essere stipulato il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Al compimento del quindicesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato professionalizzante;

Al compimento del diciottesimo anno, e comunque entro il compimento del ventitreesimo anno d'età, può essere stipulato l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno né aver in alcun caso durata superiore a tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice).

Al contratto di apprendistato si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato, nonché le disposizioni degli Accordi Collettivi.

5. Il calciatore e la calciatrice in rapporto di apprendistato può stipulare contratto da professionista o di apprendistato con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 33, per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

	NORMA TRANSITORIA Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per tutti i/le calciatori/calciatrici che abbiano stipulato un contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 4. Pertanto detti calciatori/calciatrici acquisiranno lo status di "professionista".
Art. 33 I "giovani di serie"	Art. 33 I "giovani di serie"
<p>1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionalistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionalistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 <i>ter</i>, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato oppure un contratto professionalistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>

<p>calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p>	
<p><i>2 bis.</i> La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p>	<p><i>2 bis. INVARIATO</i></p>
<p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p>	<p><i>2 ter. INVARIATO</i></p>
<p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>	

conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di

3. INVARIATO

“professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

4. INVARIATO

5. INVARIATO

<p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025.</p> <p>Le società che hanno tesserato</p>	<p>6. [ABROGATO]</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>Norme transitorie</p> <p>INVARIATO</p>
--	--

<p>calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p>	
<p>Norme transitorie per il calcio femminile [ABROGATO]</p>	<p>Norme transitorie per il calcio femminile INVARIATO</p>
<p>Articolo 33 bis Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</p>	<p>Articolo 33 bis Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. Sono qualificati “apprendisti in ambito professionistico”, di seguito per brevità “apprendisti prof”:</p> <p>a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all’art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;</p> <p>b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionalistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell’anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.</p> <p>2. Per gli “apprendisti prof” trovano applicazione:</p> <p>a) le disposizioni dell’art. 33, comma 2, sulla</p>	<p>[ABROGATO]</p>

<p>durata massima dei contratti di apprendistato;</p> <p>b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;</p> <p>c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 93 Contratti tra società e tesserati</p> <p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/alleenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/alleenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 93 Contratti tra società e tesserati</p> <p>1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici o gli/le allenatori/alleenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/alleenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.</p> <p>I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i/le calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “non professionisti” e</p>

<p>prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.</p> <p>3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.</p>	<p>“professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” il cui contratto da professionista o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.</p> <p>4. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice</p>	<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. INVARIATO</p>

devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” e “apprendista prof” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente

2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica e il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

3. INVARIATO

<p>o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.</p> <p>6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.</p> <p>7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
--	---

<p>rilascio di un permesso di lavoro.</p> <p>8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>9. ABROGATO</p> <p>10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.</p> <p>11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. [ABROGATO]</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionalistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
--	---

<p>Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>	<p>14. INVARIATO</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al/alla calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p>				
<p>Art. 99 quater Indennità di preparazione</p>	<p>Art. 99 quater Indennità di preparazione</p>				
<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come “giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>	<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro da professionista, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da professionista proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a con contratto di apprendistato, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Categoria della società che stipula il</th> <th style="padding: 5px;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</th> </tr> </thead> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Categoria della società che stipula il</th> <th style="padding: 5px;">Importo dell’ “indennità di preparazione” da</th> </tr> </thead> </table>	Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				
Categoria della società che stipula il	Importo dell’ “indennità di preparazione” da				

primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età	primo contratto professionistico	corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’ “indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’ “indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro	Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro	Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro	Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro	Serie A Femminile	45.000 euro
2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,	2. Se, dopo la stipula del primo contratto da professionista , il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore,		

<p>quest’ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l’“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p>	<p>quest’ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l’“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.</p>
<p>3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l’importo annuo dell’“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Le annualità dell’“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. In tutti i casi, l’“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell’art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. L’importo dell’indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. L’importo relativo all’“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>dalla sottoscrizione.</p> <p>8. [ABROGATO]</p> <p>9. Se la corresponsione dell’indennità non viene direttamente regolata tra le parti, le controversie in ordine al pagamento dell’“indennità di preparazione” sono devolute in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>[ABROGATO]</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. INVARIATO</p> <p>Norma transitoria</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionalistiche.</p> <p>E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla</p>	<p>Art. 100</p> <p>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionalistiche.</p> <p>E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di</p>

<p>calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.</p> <p>3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionalistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale,</p>	<p>apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
--	--

<p>attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla</p>	<p>6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionalistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	--

<p>calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>	<p>Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. [ABROGATO]

3. [ABROGATO]

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. INVARIATO

<p>annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p><i>6 bis.</i> Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionalistiche è consentito, a favore della</p>	<p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; <p>d) ABROGATO</p> <p>La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>6 bis. INVARIATO</p>
---	--

Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l'importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a

6 ter. INVARIATO

<p>quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.</p> <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente e purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p>
--	---

<p>temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p> <p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p> <p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto da professionista stipulato con un calciatore o una calciatrice “professionista”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di apprendistato è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.</p>

contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**;
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti **di apprendistato**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è

<p>avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>
<p>5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p>	<p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un/una calciatore/calciatrice “professionista” proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei/delle calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p>
<p>7. Una quota fino al 3% dell’importo globale dell’operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall’importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo. <p>8. Nel caso in cui, in un anno solare, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
---	---------------------

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto da professionista che sono state concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024 e per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2026.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto da professionista antecedenti al 2 gennaio

	<p>2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024. Non trovano altresì applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto di apprendistato antecedenti al 2 gennaio 2026, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2026.</p>
<p>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto da professionista o di apprendistato con il/la calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. <p>La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni</p>

<p>conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. [ABROGATO]</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p>	<p>conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p> <p>Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2 bis. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.</p>
--	---

<p><i>3 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". <p>L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p><i>4 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle</p>	<p>della cessione.</p> <p><i>3 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. <p>L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.</p> <h4>4. INVARIATO</h4> <p><i>4 bis.</i> Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle</p>
--	--

<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle "apprendisti/e prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. <p><i>4 ter.</i> Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>	<p>prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. <p><i>4 ter.</i> Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi</p>
--	--

<p>restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club. 	<p>restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.
---	--

<p>5. Le Leghe professionalistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.</p> <p>6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”. 	<p>5. INVARIATO</p> <p>6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato.
---	--

<p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionalistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrono i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p>	<p>8. INVARIATO</p> <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionalistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrono i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.</p> <p>In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e</p>
---	---

<p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>	<p>cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>
<p>Norme transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3. 3. Il comma 4 <i>ter</i> entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. <p>Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 <i>ter</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e 	<p>Norme transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3. 3. Il comma 4 <i>ter</i> entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. <p>Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 <i>ter</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o

<p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>	<p>trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e</p> <p>- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p> <p>Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e</p> <p>- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.</p>
<p>Art. 103 bis</p> <p>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p>	<p>Art. 103 bis</p> <p>Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo</p>
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei/delle “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei/delle “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di</p>

<p>calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente,</p>	<p>contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti” possono essere risolti con il consenso delle due società e del/della calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il/la calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei/delle calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice “professionista” in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “professionisti”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un</p>
--	---

<p>nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p>	<p>corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</p>
<p>4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo</p>	<p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il/la calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il/la calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo</p>

<p>previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>	<p>previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.</p>
---	---

Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive	Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive
<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionalistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</p>	<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "non professionisti" di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionalistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. INVARIATO</p>
Art. 113 Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"	Art. 113 Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"
<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo</p>	<p>1. Il calciatore e la calciatrice "non professionista", privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3</p>

<p>raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p>	<p>dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":</p> <ul style="list-style-type: none"> a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. <p>Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.</p>
<h3>Norma transitoria</h3>	<h3>Norma transitoria</h3>
<p>Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.</p>	<p>Ai soli tesseramenti che si sono protratti oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 181

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 89/A della F.I.G.C inerente la modifica degli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 16 ottobre 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di. modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Le disposizioni di cui all'art. 114 delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Le disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof	Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o un contratto da “apprendista prof” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.</p> <p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.</p> <p>4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle</p>

	Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.
<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p style="text-align: center;">Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p style="text-align: center;">Decadenza del tesseramento in caso di promozione</p>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 <i>bis</i>, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.</p> <p>1 <i>bis</i>. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.</p>	<p>1. L’ammissione delle società della Lega Nazionale Dilettanti al Campionato di Serie C e l’ammissione delle società del campionato di Serie B femminile a quello di Serie A femminile determina la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato eventualmente in essere con i/le calciatori/calciatrici e la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</p> <p>1 bis. [ABROGATO]</p>

<p>2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>	<p>2. [ABROGATO]</p> <p>3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi derivanti dai diversi accordi di cui al comma 1 comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale da professionista o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve</p>

al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista

essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

- a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
- c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
- d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. [ABROGATO]

<p>prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>5. La risoluzione del rapporto contrattuale con un/una calciatore/calciatrice “professionista” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile e determina la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117 bis</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117 bis</p> <p>Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.</p>

<p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.</p> <p>4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo</p>
---	---

	<p>tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>[ABROGATO]</p>
Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.	



Roma, 2 dicembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 22

Oggetto: Sport Bonus – Seconda finestra 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale - Scadenza adempimenti: 9 dicembre 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2025

Oggetto: Sport Bonus – Seconda finestra 2025 - Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale - Scadenza adempimenti: 9 dicembre 2025 -

Il 27 novembre 2025 è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per lo Sport l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale in oggetto che, quindi, potranno effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, entro il prossimo **9 dicembre**, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari, entro il 9 dicembre 2025, dovranno:

- effettuare le erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito/credito/prepagata, assegni bancari e circolari;
- inserire in formato pdf e in un unico file all'interno della piattaforma (sezione "messaggi", icona "allegati"):
1) la quietanza di pagamento con causale "sport bonus 2025 - 2^a finestra.....(inserire il numero seriale assegnato)", da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
- 2) la dichiarazione dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente beneficiario dell'erogazione liberale, redatta utilizzando l'apposito form.

Successivamente, il Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il bonifico secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscale gli importi dovuti.

Il Dipartimento per lo Sport, dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta.

I soggetti beneficiari potranno utilizzare il credito d'imposta esclusivamente con compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 24, presentando il Mod. F 24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DPCM 30 aprile 2019 – Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019 - pubblica, sul proprio sito internet istituzionale, l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.

Pertanto, i soggetti che pur avendo presentato domanda nei tempi previsti sulla relativa piattaforma, non hanno ricevuto l'autorizzazione all'erogazione liberale, e non sono ricompresi nella lista degli aventi diritto all'erogazione pubblicata sul sito istituzionale, sono stati esclusi dal beneficio in parola a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, salvo diverse cause comunicate **via pec**.

Sul sito del Dipartimento sono riportati i seguenti allegati:

- l'elenco dei soggetti ammessi alla 2^a finestra 2025;*
- form per comunicazione avvenuta ricezione.*



Roma, 3 dicembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 23

Oggetto: Chiariimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all'oggetto, n. 555/ONMS/CNIMS/2025, pervenuta in pari data odierna del 3 dicembre 2025 dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nr.555/ONMS/CNIMS/2025

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti.

ALLE LEGHE SERIE A e SERIE B

MILANO

ALLA LEGA PRO

FIRENZE

ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ROMA

**ALLE LEGHE BASKET SERIE A e LEGA N. P.
e, p.c.**

BOLOGNA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

**ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO**

ROMA

**ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIONIALE**

ROMA

Centro Elettronico Nazionale

NAPOLI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ROMA

ALLA FEDERBASKET

ROMA

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta a questo Osservatorio in merito alla gestione dei titoli di accesso e degli abbonamenti nel caso in cui sopraggiungano requisiti ostativi, in particolare nell'ipotesi in cui il titolare sia raggiunto da un provvedimento di DASPO.

Al riguardo, anche sulla scorta di un approfondito e scientifico studio a cui ha dato corso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene:

- conforme alle vigenti disposizioni, ***non consentire ai soggetti destinatari di DASPO qualsiasi forma di commercializzazione*** del titolo di accesso alla manifestazione sportive;

- sensibilizzare le società sportive al rispetto dell'obbligo di ***annullare automaticamente, con contestuale rimborso, l'abbonamento o i titoli di accesso*** acquistati da un soggetto successivamente colpito da DASPO.

Le Leghe in indirizzo sono pregate di voler informare i club e le società di *ticketing* interessate.

Il Presidente
Impronta



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 48 del 04/12/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
VASILE	VERONICA	13/08/2010	A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta